

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 ottobre 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2019.

**Disposizioni per la protezione della specie floristica
Calendula maritima Guss.** pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 1 agosto 2019.

**Riduzione del limite massimo di resa della varietà
"Grillo" per la vendemmia 2019/2020** pag. 12

DECRETO 27 settembre 2019.

**Revoca del decreto n. 95 del 13 settembre 2019 -
Modifica del Calendario venatorio 2019/2020 - D.A. n.
85/Gab integrazione** pag. 13

DECRETO 27 settembre 2019.

**Stagione venatoria 2019/2020 - Regolamentazione
dell'attività venatoria Arcipelago delle Pelagie.** .. pag. 14

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 12 settembre 2019.

**Scioglimento della cooperativa Cantina Sociale Sara-
ceno, con sede in Alcamo, e nomina del commissario
liquidatore.** pag. 19

DECRETO 17 settembre 2019.

**Revoca del decreto 11 maggio 2016, concernente
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Villetta, con sede in Agrigento, e nomina del commissario
liquidatore.** pag. 19

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 12 agosto 2019.

**Assegnazione e liquidazione alle Unioni dei comuni
di somme a titolo di contributo destinato al sostegno ed
all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni
2014 e 2015.** pag. 20

Assessorato dell'economia

DECRETO 28 agosto 2019.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021** pag. 22

DECRETO 3 settembre 2019.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021** pag. 26

DECRETO 5 settembre 2019.

**Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2019** pag. 30

Assessorato della salute

DECRETO 11 settembre 2019.

**Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fito-
sanitari e sui residui degli stessi nei prodotti alimentari
di origine vegetale e animale - Anno 2019** pag. 33

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 settembre 2019.

**Approvazione del piano particolareggiato del centro
storico del comune di Palazzolo Acreide** pag. 47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 5 febbraio 2019 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile promosso da Castrovinci Dario c/Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), Consorzio ASI della provincia di Siracusa, in liquidazione e Assessorato regionale attività produttive della Sicilia pag. 56

Ordinanza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Sila S.p.A. c/Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale dei servizi generali di quiescenza e Presidenza della Regione siciliana - Gruppo IV Demanio patrimonio immobiliare e locazioni pag. 59

Presidenza:

Bando per l'assegnazione ai comuni del Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico pag. 60

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" - Modifica delle Disposizioni attuative. pag. 61

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" - Sostituzione dell'art. 5 del bando pubblico 2019. pag. 61

PO FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 - Secondo periodo - Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e inammissibili relativi all'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani pag. 61

Assessorato delle attività produttive:

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01 - "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" - sportello in esecuzione - Provvedimenti concernenti concessione di contributi a fondo perduto ad alcune imprese. pag. 62

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Siracusa pag. 62

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione volontaria da cancellare dal registro delle imprese pag. 62

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Chiusura di un progetto nel comune di Mazzarino di cui all'Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1 pag. 62

Approvazione della Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi - PAC Misure anticicliche/Nuove Azioni - Efficientamento energetico (Start-Up Patto dei sindaci) - misura B.3 pag. 63

Modifica e rinnovo dell'ordinanza commissariale 1 febbraio 2005 e ss.m.ii., intestata alla società PAN.GE.A. s.r.l., con sede legale ed impianto in Carini. pag. 63

Modifica e rinnovo del decreto 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed impianto in Ragusa. pag. 63

Provvedimenti concernenti autorizzazione al comune di Valderice per lo scarico di acque reflue urbane depurate pag. 63

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Parziale modifica del decreto 17 luglio 2019, relativo alla nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di settembre-ottobre 2019 Messina - Sostituzione del presidente pag. 63

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Enna. pag. 63

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 21/2018 per il finanziamento di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.1 - Approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ammesse e non ammesse ed impegno di spesa pag. 63

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Approvazione dell'iter procedurale, del finanziamento e del relativo impegno di una operazione a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 7.3.1 "Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale - Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa" pag. 64

Finanziamento e assunzione di impegno per la realizzazione di un intervento della Città metropolitana di Messina di cui al Programma APO - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana pag. 64

Modifica ed aggiornamento della modulistica per i procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada ed alla contestuale iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) pag. 64

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Nomina del commissario straordinario presso il Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo. pag. 64

Nomina del commissario straordinario presso il Convitto regionale audiofonologia di Marsala. pag. 64

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2019/2020 pag. 65

Assessorato della salute:

Revoca del decreto 15 maggio 2019, concernente sospensione dell'autorizzazione concessa alla ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., con sede in Palermo, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano. pag. 65

Revoca dei decreti 13 agosto 2016 e 13 maggio 2019, relativi all'autorizzazione concessa alla ditta D.ssa Luisa Maria Angela Carbonaro, con sede legale e magazzino in Giarre pag. 65

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Chiusura di un'operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - beneficiario C.N.R. IAS pag. 65

Provvedimenti concernenti chiusura di interventi nei comuni di Tortorici e Favara in attuazione della linea d'intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007/2013 pag. 65

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Burgio - formazione del piano regolatore generale pag. 65

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Trabia - disciplina di un'area pag. 65

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Campobello di Mazara per l'adozione dello schema di massima della variante generale del piano regolatore generale pag. 65

Sostituzione e integrazione della Commissione tecnica regionale di acustica. pag. 66

Varianti non sostanziali ad un progetto da realizzare nel comune di Licata proposte dalla Soc. Parco Eolico di Licata s.r.l. pag. 66

Concessione di un contributo e assunzione impegni a favore di operazioni ammesse nell'ambito del PO FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 pag. 66

Voltura e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla ditta Intonaci Li Mandri S.p.A. a favore della ditta Intonaci Li Mandri s.r.l., con sede nel comune di Isola delle Femmine pag. 66

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6, Azione 6.6.1 - Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e non ammesse. pag. 66

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6, Azione 6.6.1 - Integrazione del decreto n. 653 del 26 luglio 2019... pag. 66

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione dell'associazione "Pro loco Messenion" Messina Centro, con sede nel comune di Messina, al relativo albo regionale pag. 66

Revoca dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Canicattì, con sede nel comune di Canicattì pag. 66

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle Società sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche - stagione sportiva 2019 pag. 67

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate per la stagione 2019 pag. 67

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di "Serie A" e "Serie B" per la stagione sportiva 2018/2019. pag. 67

STATUTI

Statuto del comune di Santo Stefano Quisquina - Modifica ed integrazione. pag. 67

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA CORRIGE

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)". pag. 68

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2019, n. 16.

Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance".

Supplemento ordinario n. 2

Avviso di rettifica

Assessorato della salute

DECRETO 31 luglio 2019.

Rete assistenziale per le urgenze endoscopiche - percorso diagnostico-terapeutico per le urgenze endoscopiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2019.

Disposizioni per la protezione della specie floristica *Calendula maritima* Guss.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 597");

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato emanato "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28, parte I, dell'1 luglio 2016;

Vista la direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle aree protette" – che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione la valorizzazione del patrimonio naturale italiano;

Vista la direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat, elencati nell'allegato A, delle specie della flora e della fauna, indicate agli allegati B, D ed E, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE", pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 luglio 2002, n. 224;

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, 21 febbraio 2005, n. 46 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006;

Vista la decisione della Commissione della Comunità europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 12 marzo 2007, n. 45 "Nuova delimitazione ed estensione di alcune zone di protezione speciale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 18 maggio 2007;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il D.D.G. n. 1251 del 4 dicembre 2009 di approvazione con prescrizioni e il D.D.G. n. 402 del 17 maggio 2017 di approvazione definitiva del Piano di gestione "Saline di Trapani e Marsala", con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 denominato: ZSC ITA010007 Saline di Trapani;

Esaminato il Piano di gestione "Saline di Trapani e Marsala", che interessa anche i Siti Natura 2000 denominati: ZSC ITA010007 Saline di Trapani", redatto dal beneficiario finale "Provincia regionale di Trapani" ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Considerato che in capo al Dipartimento regionale dell'ambiente è fatto carico di tutelare e conservare il raro endemismo siciliano denominato *Calendula maritima* che è stato rinvenuto all'interno della ZSC ITA010007 Saline di Trapani ;

Vista la Convenzione di sovvenzione del Progetto LIFE15NAT/IT/914 "Misure di conservazione integrata di *Calendula maritima* Guss specie rara e minacciata della flora vascolare siciliana", stipulata in data 27 ottobre 2016 tra la Commissione europea (CE) e il Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di Bioscienze e BioRiserve in qualità di beneficiario coordinatore del progetto LIFE CAL-MARSI;

Visto l'accordo di partenariato stipulato in data 17 gennaio 2017 tra Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di Bioscienze e BioRiserve e Dipartimento regionale dell'ambiente (DRA) in qualità di beneficiario associato del progetto LIFE CAL-MARSI;

Visti gli artt. 1 e 11' della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e s.m.i. in materia forestale e di tutela della vegetazione, ai fini della tutela di specie e varietà di patrimonio della Regione siciliana in via di estinzione;

Vista la richiesta di parere, nota prot. n. 952 del 12 febbraio 2019 del servizio 4 UOB.S 4.2, trasmessa al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale unità di staff 1, al fine di tutelare la *Calendula maritima*;

Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale reso nella seduta del 14 marzo 2019, inerente la tutela della *Calendula maritima*;

Considerato di condividere il precitato parere e di integrare il testo sottoposto al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 11 della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, la specie floristica *Calendula maritima* Guss quale rarissima specie erbacea, endemica della Sicilia occidentale, riscontrata esclusivamente nel tratto di litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano è riconosciuta specie protetta in pericolo di estinzione della Regione siciliana.

Art. 2

Divieti e aree di applicazione

1. Nelle aree evidenziate nelle allegate planimetrie, ricadenti nel litorale compreso fra Marsala e Monte Cofano, è vietata la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione anche parziale di esemplari di *Calendula maritima* Guss.

2. Qualsiasi attività di trasformazione, programmazione e modifica nelle aree evidenziate, dovrà tenere conto del presente divieto, rimandando ad apposito parere, da rilasciarsi a cura del Dipartimento regionale dell'ambiente, eventuali deroghe o particolari prescrizioni dettate sia dalla consistenza della specie che dalle alternative adottabili per la conservazione della stessa.

3. L'area di applicazione sarà estesa alle nuove popolazioni eventualmente ritrovate in tutto il territorio della Regione siciliana, alle aree interessate dalla naturale espansione della specie e da interventi di reintroduzione realizzati a fini di conservazione.

Art. 3

Deroga al prelievo

Per lo svolgimento di attività e interventi a fini scientifici e di conservazione da parte di Enti pubblici abilitati, espressamente autorizzati dal Dipartimento regionale dell'ambiente, è ammessa la deroga al superiore divieto.

Art. 4

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza su tutto il territorio regionale e sulle aree interessate dalle popolazioni di *Calendula maritima* Guss sono esercitate dal Corpo forestale della Regione siciliana.

2. Ai trasgressori delle disposizioni contenute negli articoli di cui al presente decreto è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 settembre 2019.

MUSUMECI

CORDARO

BANDIERA

¹ Art. 1

Finalità

(N.d.R.: Articolo così sostituito dalla legge regionale siciliana n. 14/2006)

1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11

Protezione della flora spontanea

(N.d.R.: Comma 7 bis aggiunto dalla legge regionale siciliana n. 14/2006)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.

2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.

3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.

4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del Dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.




LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARSI

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A1 - Distribuzione delle popolazioni attuali di *Calendula maritima* Guss.

Quadro d'unione scala 1:100.000



"ELEMENTO DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"




LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARS

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione: IL - Isola Lunga



"ELEMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"




LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARSI

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione: RON - Ronciglio; TBN - Torrente Bajata



"ELEMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"




LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARSI

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione: COL - Colombaia; NAS - Villino Nasi; S-LIB - San Liberale



"ELEMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"



LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARS

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di *Calendula maritima* Guss.

Popolazione: LAW - Lungomare Alghieri West; CAVB - Cavallino Bianco; S-GIU - San Giuliano



"ELEMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"




LIFE15/NAT/IT/000914 LIFE CALMARSI

MEASURES OF INTEGRATED CONSERVATION OF CALENDULA MARITIMA GUSS., A RARE THREATENED PLANT OF THE SICILIAN VASCULAR FLORA

Azione A5 - Area di applicazione del decreto di tutela di Calendula maritima Guss.

Popolazione: BIN - Bingo; MUL - San Cusimano Mulino; S-CUS-C - San Cusimano Castiglione;
S-CUS-N - San Cusimano Nord; PZL - Pizzolungo



"ELEMENTO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIANA CEDUTO IN DATA 14/11/2018 AL N. 2018-B-2222"

(2019.39.2781)119

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

DECRETI ASSESSORIALI

**ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

DECRETO 1 agosto 2019.

Riduzione del limite massimo di resa della varietà "Grillo" per la vendemmia 2019/2020.**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'articolo 167 del sopra citato regolamento UE n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto, in particolare, l'articolo 39, comma 2, della citata legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le regioni possono ridurre la resa massima del vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Vista l'istanza del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia presentata con nota del 25 luglio 2019 assunta in data 26 luglio 2019 al prot. n. 38271, con la quale, relativamente alla vendemmia 2019/2020, viene chiesto di poter attuare la gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà Grillo stabilendone il limite massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente tale limite possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco;

Vista la relazione tecnica datata 25 luglio 2019 prodotta dal Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia unitamente all'istanza sopra citata;

Vista la nota prot. n. 38314 del 26 luglio 2019, con cui la Regione siciliana ha chiesto alle organizzazioni professionali di categoria ed alle organizzazioni professionali della Regione parere in merito alla richiesta del Consorzio;

Vista la nota prot. n. 2382 del 26 luglio 2019, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha condiviso quanto richiesto dal Consorzio;

Vista la mail del 30 luglio 2019, con la quale la

Federazione agrotecnici Sicilia ha concordato con quanto richiesto dal Consorzio;

Vista la nota prot. n. 373/2019 del 30 luglio 2019, con la quale la Confagricoltura Sicilia non esprime parere favorevole per la riduzione delle rese nei quantitativi proposti dal Consorzio;

Considerato che le altre organizzazioni non hanno fornito risposta entro il termine indicato, per cui si ritiene di valutare favorevole la loro posizione in ragione del principio del silenzio assenso;

Ritenuto, pertanto, opportuno di accogliere la richiesta, avanzata dal Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia, di poter attuare la gestione della produzione del vino ottenuto dalla varietà Grillo stabilendone il limite massimo di resa a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", specificando, altresì, che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente tale limite possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";

Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Di accogliere, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della Regione, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.

Art. 2

Di stabilire, per la vendemmia 2019/2020, il limite massimo di resa di uva a 110 quintali per ettaro per tutte le tipologie previste dalla varietà Grillo con la Denominazione di Origine Controllata "Sicilia".

Art. 3

Di stabilire che i mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva Grillo eccedente il limite di cui sopra possano essere riclassificati o bloccati sfusi atti a divenire DOC Sicilia per tutte le tipologie Grillo previste dal disciplinare di produzione, previa emissione di nuovo provvedimento regionale di sblocco.

Art. 4

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Palermo, all'Istituto regionale del vino e dell'olio ed al Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia.

Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento agricoltura.

Palermo, 1 agosto 2019.

CARTABELLOTTA

(2019.40.2856)003

DECRETO 27 settembre 2019.

Revoca del decreto n. 95 del 13 settembre 2019 - Modifica del Calendario venatorio 2019/2020 - D.A. n. 85/Gab integrazione.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il rinvio all'art. 18 della legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1997 e dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio della Regione siciliana, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2019;

Visto il D.A. n. 80/Gab del 19 agosto 2019, con il quale è stato emanato il Calendario venatorio per la stagione 2019/2020;

Visto il D.A. n. 81/Gab del 30 agosto 2019, con il quale è stato modificato ed integrato il Calendario venatorio 2019/2020;

Visto il D.A. n. 85/Gab del 13 settembre 2019, con il quale è stato integrato il Calendario venatorio 2019/2020;

Visto il D.A. n. 95/Gab del 13 settembre 2019, con il quale è stato modificato ed integrato il D.A. n. 85/Gab del 13 settembre 2019;

Considerato che il citato D.A. n. 95/Gab del 13 settembre 2019 contiene alcuni refusi che potrebbero dare luogo ad errate interpretazioni e che pertanto è necessario porvi rimedio revocandolo e procedendo all'adozione *ex novo* di un decreto di pari tenore, finalizzato alla regolamentazione dell'uso del furetto nella Regione siciliana;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il D.A. n. 95/Gab del 13 settembre 2019 è revocato.

Art. 2

A parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 85/Gab che si richiama e si conferma in ogni sua parte, non in contrasto con il presente, nel corso della corrente stagione venatoria, l'uso del furetto è così regolamentato: dal 15 settembre al 30 ottobre inclusi, è consentito l'uso del furetto, negli AA.TT.CC.: AG2; CT1; ME3 (solo Isola di Vulcano); TP4 (Isola di Pantelleria nel territorio al di fuori del Parco nazionale e delle zone SIC e ZPS).

Art. 3

Nel restante territorio della Regione siciliana l'uso del furetto è vietato.

Art. 4

Il presente decreto produce effetti dalla data di pubblicazione nel sito dell'Amministrazione regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 27 settembre 2019.

BANDIERA

(2019.40.2814)020

DECRETO 27 settembre 2019.

Stagione venatoria 2019/2020 - Regolamentazione dell'attività venatoria Arcipelago delle Pelagie.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

CONSIDERATO che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

VISTA la proposta di calendario venatorio della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 80/966 del 19/08/2019 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2019/2020 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 - Nel territorio dell'arcipelago delle isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2019/2020, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 2 al 30 gennaio 2020 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 2 al 22 ottobre 2019;
- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 30 ottobre 2019 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di

segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani;

- nell'area "Arena bianca dell'isola di Linosa, come perimetrata nella cartografia allegata anche al DDG 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;
- l'attività di allenamento e di addestramento dei cani è consentita dal 8 al 29 settembre 2019;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

ART.2 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'attività venatoria è consentita dal 2 ottobre 2019 fino al 9 gennaio 2020, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2019/2020, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati :

- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico - venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde non è consentito l'uso dei pallini da caccia;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2019 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- dal 2 al 31 ottobre 2019 nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della regina e di Berta maggiore, opportunamente segnalate dall'ente gestore del sito, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria. In assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea di costa di queste isole;
- nell'isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio vecchio, oltreché nella parte di SIC - ZPS individuata come "area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrata nella cartografia allegata al DDG 742 del 11/10/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 1 al 9 gennaio 2020 la caccia è consentita solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

- per la caccia al coniglio selvatico è consentito l'uso del furetto, munito di museruola, dal 2 al 23 ottobre 2019;

ART.3 - L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 2 al 31 ottobre 2019
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);
- b) dal 2 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 2 ottobre al 30 novembre 2019:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- d) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2019
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)
- e) dal 2 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020 :
uccelli: cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dal 2 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020 :
uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g) ulteriori limitazioni e prescrizioni
 - dal 1 al 31 dicembre 2019 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dal 1 al 9 gennaio 2020 la caccia alla Cesena ed al Colombaccio è consentita solo nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita sotto qualsiasi forma, la caccia alla posta al beccaccino

ART 4 - Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art. 5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3;

ART 5 - Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori
- b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2019/2020, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Agrigento;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione faunistico venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa ;

d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno predente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART. 6 - Nell'arcipelago delle Isole Pelagie, nel rispetto dei limiti giornalieri, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i Conigli selvatici abbattuti nell'A.T.C AG 3 non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 27 settembre 2019.

BANDIERA

(2019.40.2813)020

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 settembre 2019.

Scioglimento della cooperativa Cantina Sociale Saraceno, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore.**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1^a/SG del 29 settembre 2017, con il quale l'avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle attività produttive;Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuato nei confronti della cooperativa Cantina Sociale Saraceno, con sede in Alcamo, acquisito al prot. n. 41631 del 25 giugno 2019, recante la proposta di cui all'art. 2545 *terdecies* del codice civile "Liquidazione coatta amministrativa";

Considerato che il responsabile dell'attività istruttoria preliminare alla designazione è il funzionario Salvatore Bellone, il quale rileva la necessità di provvedere a dare seguito alla liquidazione coatta amministrativa, con nota prot. n. 44865 del 10 luglio 2019 ha comunicato al legale della cooperativa in questione l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il promemoria prot. n. 54091 del 4 settembre 2019 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata chiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nell'elenco regionale dei commissari liquidatori per la Regione siciliana, possibilmente nella provincia di Trapani;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dr. Giovanni Cudia;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, di cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 9 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1La cooperativa Cantina Sociale Saraceno, con sede in Alcamo (TP), c.f. 00063480818, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.**Art. 2**

Il dr. Giovanni Cudia, nato a Marsala il 12 settembre 1954, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Cantina Sociale Saraceno, con sede in Alcamo (TP), con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 della L.F.

Palermo, 12 settembre 2019.

TURANO

(2019.38.2666)042

DECRETO 17 settembre 2019.

Revoca del decreto 11 maggio 2016, concernente liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Villetta, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore.**L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1^a/SG del 29 novembre 2017, con il quale l'avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle attività produttive;

Visto il D.A. n. 1262/10.S dell'11 maggio 2016, con il quale la cooperativa La Villetta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e, contestualmente, il dr. Giustino Renato Costa è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in questione;

Considerato che avverso al D.A. n. 1262/10.S dell'11 maggio 2016 la cooperativa ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione;

Visto il D.P. n. 118 del 29 maggio 2019, con il quale viene accolto il ricorso della cooperativa avverso al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il responsabile dell'attività istruttoria è il funzionario Salvatore Bullone, il quale rileva la necessità di provvedere a dare seguito alla revoca del D.A. n. 1262/10.S dell'11 maggio 2016;

Ritenuto di dover procedere alla revoca della D.A. n. 1262/10.S dell'11 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, il D.A. n. 1262/10.S dell'11 maggio 2016 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 18 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni, integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Regione siciliana.

Palermo, 17 settembre 2019.

TURANO

(2019.38.2722)041

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 12 agosto 2019.

Assegnazione e liquidazione alle Unioni dei comuni di somme a titolo di contributo destinato al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

Visto l'art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che prescrive in capo al dirigente regionale l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2019-2021;

Vista la delibera n. 75 del 26 febbraio 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2019;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, istitutivo delle Unioni di comuni;

Visto il D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 28 ottobre 2016) con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha approvato l'Avviso concernente le modalità per accedere al riparto delle risorse destinate negli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale, nonché i criteri per la determinazione dei contributi da concedere a valere sulle risorse medesime;

Visto il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017, con il quale, a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 590409 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, è stato assunto l'impegno della spesa complessiva di 6.723.237,95 euro, destinata alla concessione di contributi alle Unioni dei comuni per il sostegno e l'incentivo dell'associazionismo dei comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Visto il decreto del dirigente generale n. 45 del 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22, parte I, del 18 maggio 2018, con il quale tra l'altro è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie da destinare al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto dirigenziale n. 45/2018 prevede che alla concessione e liquidazione degli importi riferiti agli anni 2014 e 2015 si provvede a seguito della verifica della documentazione che le Unioni dei comuni ammesse a riparto sono tenute a far pervenire, in conformità a quanto previsto dal paragrafo "D" del richiamato avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016;

Vista la relazione prot. n. 12815 del 6 agosto 2019, con la quale il servizio 4 ha rappresentato, tra l'altro, che vi sono i presupposti per procedere alla liquidazione delle risorse finanziarie destinate al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015 in favore delle Unioni dei comuni "Valle di Monte Scuderi", "Comuni dei Nebrodi" e "Comuni del Corleonese", che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal paragrafo "D" del richiamato Avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016, idonea al fine della concessione e liquidazione del relativo contributo regionale;

Ritenuto di dovere assegnare e liquidare l'importo complessivo di 399.369,08 euro, a valere sull'impegno assunto con il citato D.R.S. n. 452/2017, in favore delle Unioni di comuni indicate nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto, a titolo di contributo destinato al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015, in conformità al D.D.G. n. 45/2018 e come dettagliatamente indicato nelle colonne "C" e "D" del predetto allegato;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In conformità al D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016, sono assegnate e liquidate alle Unioni di comuni indicate nell'allegato prospetto, facente parte integrante del presente decreto, le somme indicate nelle colonne "C" e "D" del prospetto medesimo, pari a complessivi 399.369,08 euro, a titolo di contributo destinato al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015.

Art. 2

È autorizzata, altresì, l'erogazione delle somme liquidate con il precedente articolo, a valere sull'impegno assunto con il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017 sul capitolo di spesa 590409 del bilancio della Regione.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizzazioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Palermo, 12 agosto 2019.

*D'ordine del dirigente generale
Il dirigente del servizio: TORNABENE*

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, in data 23 agosto 2019 al n. 3226.

Allegato

Assegnazione e liquidazione somme a titolo di contributo per gli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale di cui al riparto disposto con il D.D.G. n. 45/2018

Denominazione Unione	Comuni associati	Importo 2014	Importo 2015	Totali per Unione dei Comuni
A	B	C	D	E
Valle di Monte Scuderi	Itala – Scaletta Zanclea	€ 68.261,36	€ 59.056,30	€ 127.317,66
Comuni dei Nebrodi	Longi – Frazzano' - Mirto	€ 71.421,99	€ 61.794,00	€ 133.215,99
Comuni del Corleonese	Corleone - Roccamena – Campofiorito – Contessa Entellina	€ 74.459,34	€ 64.376,09	€ 138.835,43
Totali		€ 214.142,69	€ 185.226,39	€ 399.369,08

(2019.38.2714)023

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 28 agosto 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 concernente "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la Circolare n. 19 dell'11 luglio 2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell'Accordo con lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;

VISTO il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018 con il quale, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione all'Avv. Giovanni Bologna;

VISTA la Delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";

- VISTA** la Delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” –Interventi;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”
- VISTA** la deliberazione della Giunta di Governo n. 452 del 15 novembre 2018 con la quale è stata approvata, la modifica, proposta dal DRPC Sicilia, alla tabella B degli interventi del “Patto per il Sud” a valere sulle risorse FSC 2014/20202 – Area tematica Infrastrutture – settore d'intervento Viabilità (Vie di fuga) costituente allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017, ad invarianza di somme complessivamente destinate;
- VISTO** il DDG n. 1704 del 7 agosto 2018 del Ragioniere Generale della Regione con il quale si è proceduto ad iscrivere sul capitolo di entrata del bilancio regionale 7456 e sul correlato capitolo di spesa 516432 la somma complessiva di € 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato “Strada di completamento collegamento svincolo Irosa-Madonnuzza – Blufi (PA)”, di cui € 254.934,86 spendibili nell'esercizio finanziario 2018, €1.590.513,83 spendibili nel 2019 ed €654.551,31 spendibili nell'esercizio 2020, così come richiesto dall'Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione con la nota prot. 38217 del 25 luglio 2018;
- VISTA** la nota prot. n. 43529 del 12 agosto 2019 con la quale l'Unità di Staff 4 della Ragioneria Generale della Regione trasmette la nota n. 41030 dell'11 luglio 2019 con cui il Dipartimento regionale della Protezione civile chiede di rimodulare l'iscrizione in bilancio delle somme iscritte con il citato D.D.G. n. 1704/2018, a seguito della rimodulazione del cronoprogramma della spesa dell'intervento da realizzare; **VISTO** il decreto n. 467 del 13 giugno 2019, di modifica al decreto di accertamento n. 148 del 22 novembre 2017, con cui il Dipartimento della Protezione Civile ha accertato sul capitolo 7456 la somma complessiva di euro 2.500.000,00 di cui euro 157.520,12 per l'esercizio finanziario 2019, euro 1.503.583,70 per l'esercizio finanziario 2020 ed euro 838.896,18 per l'esercizio finanziario 2021;
- RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di procedere ad apportare le necessarie modifiche alle iscrizioni in entrata al capitolo 7456 e nella spesa al capitolo 516432, già effettuate con il DDG n. 1704/2018, mediante riduzione di € 1.432.993,71 nell'esercizio finanziario 2019, l'incremento di € 849.032,39 per l'esercizio finanziario 2020 e la conseguente iscrizione dell'importo di €838.896,18 nell'esercizio finanziario 2021;

DECRETA

**Art. 1**

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

ESERCIZIO 2019		VARIAZIONE Competenza
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione civile		
Titolo	4 – Entrate in conto capitale	
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti	- 1.432.993,71
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	- 1.432.993,71
<small>(di cui al capitolo)</small>		
7456	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile(vie di fuga)	- 1.432.993,71
SPESA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione civile		
Missione	11 – Soccorso civile	
Programma	1 – Sistema di protezione civile	- 1.432.993,71
Titolo	2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.03 – Contributi agli investimenti	- 1.432.993,71
<small>(di cui al capitolo)</small>		
516432	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga).	- 1.432.993,71
ESERCIZIO 2020		VARIAZIONE Competenza
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione civile		
Titolo	4 – Entrate in conto capitale	
Tipologia	200 – Contributi agli investimenti	+ 849.032,39
Categoria	1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+ 849.032,39
<small>(di cui al capitolo)</small>		
7456	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile(vie di fuga)	+ 849.032,39
SPESA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
Dipartimento regionale della Protezione civile		
Missione	11 – Soccorso civile	
Programma	1 – Sistema di protezione civile	+ 849.032,39
Titolo	2 – Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.03 – Contributi agli investimenti	+ 849.032,39

(di cui al capitolo)

516432 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga). + 849.032,39

ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE Competenza
----------------	--------------------------

ENTRATA**PRESIDENZA DELLA REGIONE****Dipartimento regionale della Protezione civile****Titolo** 4 – Entrate in conto capitale**Tipologia** 200 – Contributi agli investimenti + 838.896,18**Categoria** 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche + 838.896,18

(di cui al capitolo)

7456 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile(vie di fuga) + 838.896,18

SPESA**PRESIDENZA DELLA REGIONE****Dipartimento regionale della Protezione civile****Missione** 11 – Soccorso civile**Programma** 1 – Sistema di protezione civile + 838.896,18**Titolo** 2 – Spese in conto capitale**Macroaggregato** 2.03 – Contributi agli investimenti + 838.896,18

(di cui al capitolo)

516432 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con finalità di protezione civile (vie di fuga). + 838.896,18

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 28 agosto 2019.

Per il ragioniere generale: PALAGONIA

(2019.38.2673)017

DECRETO 3 settembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 42 e il comma 4 dell'articolo 51;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi." ed in particolare i seguenti articoli con i quali, per le finalità negli stessi indicate, vengono autorizzate ulteriori spese a carico del bilancio della Regione e disposta la relativa copertura finanziaria come sotto riportato:

- articolo 1 "Istituzione Fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese siciliane", comma 4, esercizio finanziario 2019 euro 1.000.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001 – e comma 5 esercizio finanziario 2019 euro 1.000.000,00 mediante riduzione dell'assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301),
- articolo 2 "Rimozione e smaltimento amianto" 2, esercizio finanziario 2019 euro 200.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001,
- articolo 3 "Ufficio del garante della persona con disabilità", comma 2, esercizio finanziario 2019 euro 45.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001,
- articolo 4 "Misure per accelerare il ricambio generazionale dell'amministrazione regionale", commi 5 e 6, esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 euro 100.000,00 per ciascun esercizio, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001,

- articolo 5 “*Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale*”, commi 1 e 3, esercizio finanziario 2019 euro 30.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001,
- articolo 13 “*Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi*”, commi 2, 4 e 6 , esercizi finanziari 2019 e 2020 euro 4.725.500,00 per ciascun esercizio, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 473311;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme previste nei citati articoli n. 1 commi 4 e 5, n. 2, n. 3 comma 2, n. 4 comma 5, n. 5 comma 1 e n. 13 comma 2, mediante utilizzo:

- dell'importo complessivo di euro 1.375.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 – accantonamento 1001 (artt. n. 1 comma 4, n. 2, n. 3 comma 2, n. 4 comma 6 e n. 5 comma 3),
- di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 delle disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 191301 (art. n. 1 comma 5),
- di euro 4.725.500,00 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 della disponibilità della Missione 7, Programma 1, capitolo 473311 (art. n. 13 comma 6);

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021 le opportune variazioni;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, al Bilancio della Regione e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2019, n. 75, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli n. 1 commi 4 e 5, n. 2, n. 3 comma 2, n. 4 commi 5 e 6, n. 5 commi 1 e 3 e n. 13 commi 2, 4 e 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa come riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni e, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Palermo, 3 settembre 2019.

BOLOGNA

Allegato

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMIN.	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NATURA FONDI	* SPESA VARIAZIONI IN AUMENTO				SPESA VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				NOMENCLATORE
								2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	
11	2	1	1	4	118002 N.I.	FONDO FINALIZZATO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE SICILIANE DANNEGGIATE DALLE CALAMITÀ NATURALI	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					1, c. 4
20	3	1	4	2	215704	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE CORRENTI. (EX CAP. 21257)	1					-1.375.000,00	-100.000,00		-1.375.000,00	1, c. 4 2 3, c. 2 4, c. 6 5, c. 3
18	1	2	7	3	590413 N.I.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA DESTINARE PER L'ALLUVIONE DELL'ANNO 2011, RELATIVA AI COMUNI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, SAPONARA, MERI ED A TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA NONCHÉ PER TUTTI I COMUNI CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI ACCERTATE	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					1, c. 5
18	1	1	7	3	191301	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI.	1					-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1, c. 5
9	2	1	1	4	117307	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO.	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00					2
12	2	1	6	2	182581 N.I.	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00					3, c. 2
20	3	1	4	2	215768 N.I.	FONDO PER PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI POSTO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2019.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					4, c. 5

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	NATURA FONDI	SPESA VARIAZIONI IN AUMENTO					SPESA VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					NOMENCLATORE
								2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA			
1	10	1	7	2	108526	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00						5, c. 1	
7	1	1	13	2	474102 N.I.	INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI		4.625.500,00	4.725.500,00	0,00	4.625.500,00						13, c. 2	
7	1	1	13	2	472555 N.I.	SPESA PER SPECIFICI STUDI DI SETTORE INERENTI GLI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELL'AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00						13, c. 4	
7	1	1	13	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEROPORTI DI TRAPANI-BIRGI E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725.500,00	-4.725.500,00	0,00	-4.725.500,00		13, c. 6	
						TOTALE SPESA		7.100.500,00	4.825.500,00	100.000,00	7.100.500,00	-7.100.500,00	-4.825.500,00	-100.000,00	-7.100.500,00			

(2019.38.2708)017

DECRETO 5 settembre 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8, comma 2;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare il comma 7 del medesimo articolo con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, in particolare, l'articolo 3, comma 13, che concerne i Comitati Regionali per le Comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA l'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 che istituisce il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione siciliana;

VISTA la Convenzione, stipulata in data 5 febbraio 2018 tra l'A.G.COM. e il CO.RE.COM. Sicilia, per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e, in particolare, l'articolo 7 che stabilisce l'assegnazione al CO.RE.COM. della somma di euro 227.889,43, che l'A.G.COM. trasferirà in due tranches di cui il primo 50% nel mese di giugno dell'anno 2018, e così a regime negli anni successivi, ed il restante 50% nel mese di marzo dell'anno successivo, a seguito della presentazione di relazione annuale;

VISTA la nota prot. n. 34418 del 16 agosto 2019 con la quale la Segreteria Generale – Segreteria CO.RE.COM., per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla predetta Convenzione, chiede l'iscrizione in bilancio dell'acconto sul contributo per l'esercizio 2019 pari ad € 113.944,72 che risulta versato in data 17/6/2019 giusta quietanza n. 50781, regolarmente accertato con il D.R.S. n.401 del 24 giugno 2019, in conto competenza 2019 sul capitolo 3613;

RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza e cassa, al capitolo 104543 l'importo delle assegnazioni concesse in acconto 2019 con la contestuale iscrizione al capitolo 3613;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2019 le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2019		COMPETENZA	CASSA
ENTRATA			
PRESIDENZA DELLA REGIONE			
Segreteria Generale			
Titolo	2 – Trasferimenti correnti		
Tipologia	101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	+ 113.944,72	+ 113.944,72
Categoria	1 – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	+ 113.944,72	+ 113.944,72
Capitolo 3613			
Assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – A.G.COM - per lo svolgimento delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia.		+ 113.944,72	+ 113.944,72
SPESA			
PRESIDENZA DELLA REGIONE			
Segreteria Generale			
Missione	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	2 – Segreteria generale	+ 113.944,72	+ 113.944,72
Titolo	1 - Spese correnti		
Macroaggregato	1.03 – Acquisto di beni e servizi	+ 113.944,72	+ 113.944,72

**Capitolo 104543**

Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al
alCO.RE.COM Sicilia dall'autorità' per le garanzie +
nelle comunicazioni – A.G.COM

+ 113.944,72 + 113.944,72

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 5 settembre 2019.

BOLOGNA

(2019.38.2721)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 settembre 2019.

Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e sui residui degli stessi nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale - Anno 2019.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che ha approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 e successive mm. e ii.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e ss. mm. e ii.;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e ss. mm. e ii.;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, c. 5, rubricato "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e ss. mm. e ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il "regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla dr.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e ss. mm. e ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 inerente l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss. mm. e ii.;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e ss. mm. e ii., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss. mm. e ii. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss. mm. e ii.

che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss. mm. e ii. che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e ss. mm. e ii.;

Visto il regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e ss. mm. e ii.;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 2018/555 della Commissione del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 "Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti" che definisce i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" che individua le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti del c.d. "pacchetto igiene" e ss. mm. e ii.;

Visto il D.D.G. del Dipartimento ASOE n. 1094 del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l'accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome, relativo alle linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss. mm. e ii. sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute dell'11 marzo 2013 "Recepimento accordi Stato-Regioni - sicurezza alimentare" con il quale sono stati adottati sia l'Accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2009, recante "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" sia l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria";

Vista la nota del Ministero della salute - DGISAN n. 47313 del 13 dicembre 2018 che fornisce, per l'anno 2019, gli indirizzi operativi per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti integrando il D.M. 23 dicembre 1992 e garantendo l'uniformità dei controlli su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota del Ministero della salute - DGISAN n. 4989 dell'1 febbraio 2019 recante, per l'anno 2019, gli indirizzi generali per le attività di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari previsti dall'art. 68 del regolamento CE n. 1107/2009;

Vista la convenzione prot./DASOE/n. 63822 e prot. IZS/n.U/0011105 del 28 agosto 2019, stipulata tra il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia "A. Mirri", con la quale sono state stabilite le modalità di collaborazione per l'espletamento di analisi specialistiche sui campioni di formulati commerciali di fitofarmaci e coadiuvanti prelevati nell'ambito dell'esecuzione del presente Piano;

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre una nuova programmazione per l'annualità 2019 che tenga conto dei nuovi indirizzi operativi comunitari e nazionali;

Considerato, altresì, che il numero e la tipologia dei campioni, oggetto dei controlli, devono essere definiti sia nel rispetto dei precitati atti di indirizzo nazionali e comunitari sia sulla base della realtà produttiva locale;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono

integralmente riportati, è approvato e adottato il "Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e sui residui degli stessi nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale - Anno 2019" costituito dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia assicurare una puntuale esecuzione dell'allegato Piano al fine di garantire il rispetto sia dei programmi comunitari e nazionali che dei LEA in materia di sicurezza alimentare.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito *web* istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, 11 settembre 2019.

DI LIBERTI

Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e sui residui degli stessi nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale - Anno 2019.

In attuazione della normativa comunitaria del settore fitofarmaci e del quadro normativo dei controlli ufficiali, il Ministero della Salute ha predisposto, integrando le previsioni del D.M. 23 dicembre 1992, gli **indirizzi operativi dei controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti per l'anno 2019** (nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018) da attuare nel 2019 in linea con la programmazione del Piano Nazionale Integrato, del Piano di Azione Nazionale (D.Lgs n.150/2012 e relativo D.M. di adozione del 22 gennaio 2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n.2018/555.

Per quanto attiene in maniera specifica l'attività inerente i **controlli sui prodotti fitosanitari** il Ministero ha emanato con nota DGISAN n.4889 del 01/02/2019 appositi indirizzi operativi per l'anno 2019.

I superiori indirizzi operativi per il 2019 costituiscono parte integrante del presente piano regionale e ad essi si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto.

Gli indirizzi operativi del programma nazionale intendono dare uniformità alle attività dei controlli su tutto il territorio e garantire i flussi informativi in modo da rimodulare i piani di campionamento per gli anni successivi in funzione delle non conformità rilevate.

Il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari rappresenta una delle priorità nell'ambito della sicurezza alimentare per garantire un elevato livello di protezione della salute del consumatore.

Riferimenti normativi e amministrativi:

D.M. Sanità del 23.12.1992 che definisce i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti fitosanitari;

Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali;

Regolamento (CE) 396/2005 e ss.mm.ii. concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018 contenente gli Indirizzi operativi per l'anno 2019, di seguito denominata "Indirizzi operativi 2019";

Documento SANCO/12745/2013 del 26 – 27 novembre 2018, rev.10 (3) parte integrante della linea guida nazionale;

Nota DGISAN n.4989 del 01/02/2019 e relativi allegati tecnici, recante il programma nazionale per i controlli sui prodotti fitosanitari – Indirizzi operativi per l'anno 2019, di seguito denominato "Programma controlli 2019";

Nota DGISAN n.12160 del 27 marzo 2018 – risultati dei controlli sull'immissione in commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione del 9 aprile 2018 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021.

* * *

Per quanto prima rappresentato, al fine di garantire il rispetto sia del programma Comunitario che Nazionale, la programmazione del Piano regionale di controllo ufficiale è stata articolata in quattro linee di attività di seguito specificate.

L'analisi delle matrici alimentari per la determinazione dei livelli di residui di prodotti fitosanitari, con rispetto del numero minimo di campioni analizzati, costituisce **indicatore per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare**.

Linea di attività n.1 – Controlli sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

Per i criteri relativi alle attività di controllo e ispezione dei soggetti previsti dalla presente linea di attività si dovrà fare riferimento all'allegato 1 del "Programma controlli 2019". Tali attività saranno svolte presso:

- Rivendite o depositi di fitosanitari, grossisti o distributori, presso gli importatori di importazioni parallele (ove presenti) e officine di produzione. Saranno eseguiti, altresì, controlli sui titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. Le ispezioni possono essere condotte predisponendo una check-list come da tabelle 1, 2, 3, e 4 dell'allegato 2 al "Programma controlli 2019".

I controlli ufficiali, presso i soggetti ispezionati (tabella linea 1 n.1), sono effettuati a mezzo ispezione e a mezzo controllo materiale con campionamento finalizzato al controllo analitico dei prodotti fitosanitari per la verifica della conformità del contenuto di sostanze attive, coformulati e impurezza di cui alla vigente normativa.

Il numero di ispezioni presso i soggetti sopra menzionati dovrà coprire **almeno il 35%** degli operatori presenti sul territorio di competenza.

I controlli presso le rivendite saranno preferibilmente orientati su quelle che commercializzano prodotti definiti per uso professionale, più pericolosi secondo la classificazione del Reg. CE 1272/2008, su quelle che vendono grossi volumi di fitosanitari, su quelle non controllate o riscontrate irregolari nell'anno 2018, che hanno più addetti alla vendita e che sono situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

I controlli presso i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari potranno essere eseguiti indirettamente presso i rivenditori, stoccatrici, grossisti, oppure direttamente presso le loro sedi amministrative o legali secondo le indicazioni contenute nella tabella 2 dell'allegato 2 al "Programma controlli 2019".

I controlli sulle officine di produzione saranno effettuati verificando i requisiti indicati nella tabella 4 dell'allegato 2 al "Programma controlli 2019".

Il controllo analitico dei prodotti fitosanitari campionati durante l'attività di controllo, volto ad accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato, dovrà essere effettuato tenendo in considerazione le indicazioni riportate nell'allegato 4 del "Programma controlli 2019".

I risultati analitici dovranno essere trasmessi, a cura del laboratorio incaricato (I.Z.S. della Sicilia), utilizzando il file excel - allegato 2 - alla nota DGISAN n.12160 del 27 marzo 2018.

Il controllo sulle etichette dei prodotti fitosanitari potrà essere effettuato presso tutti gli operatori.

La conformità dell'etichetta applicata sulla confezione del prodotto fitosanitario sarà verificata confrontando l'etichetta autorizzata dal Ministero della Salute e presente nella banca dati dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia consultabile al seguente indirizzo web: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet.

Flusso informativo della linea 1: Le AA.SS.PP. trasmetteranno debitamente compilata, entro il 15 febbraio 2020, la tabella di rendicontazione predisposta per la linea in argomento. Dovranno essere inoltre trasmessi, debitamente compilati ed in formato excel, i modelli allegati alla nota DGISAN n.12160 del 27/03/2018. In particolare andranno trasmessi sia l'elenco delle rivendite che insistono sul territorio di competenza che l'elenco degli utilizzatori.

Il Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del DASOE, a seguito di elaborazione e analisi, inoltrerà le risultanze al Ministero della Salute entro il 31 marzo 2020.

Tabella Linea di Attività 1 n. 1

Linea 1 - Controlli sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari - Monitoraggio 2019

Tabella Linea 1 n. 1 -

ASP	controllo documentale o di identità	controllo materiale con campionamento (*)
AG (**)	25	5
CL	12	3
CT (**)	30	6
EN	6	3
ME	6	3
PA (**)	20	4
RG	32	6
SR	10	3
TP	24	5
Totali	165	38

(*) deve comunque essere assicurata una % di controlli non inferiore al 35% degli operatori autorizzati presenti sul territorio; Per la provincia di Trapani almeno 1 su Pantelleria.

I criteri per la scelta dei fitosanitari da ricercare sono i seguenti:

- quelli maggiormente venduti (come si evince dai dati di vendita);
- più frequentemente usati nelle colture principali che insistono sul territorio di competenza;
- quelli non esaminati nel corso degli anni precedenti;

(**) Almeno un controllo deve essere effettuato in una officina di produzione. Ove nel territorio insistano più officine di produzione la priorità di controllo è la seguente:

- Volumi di produzione, vendita, stoccaggio;
- Pericolosità delle sostanze utilizzate nelle produzioni e varietà delle formulazioni;
- Produzione di PF contenenti sostanze candidate alla sostituzione;
- Produzione di PF per l'esportazione, in particolare di PF non autorizzati in Italia;
- Non controllate in precedenza.

Denominazione dell'Officina di produzione	Indirizzo
CALTABELLOTTA S.R.L.	VIA FRIDDI, 3/9 90025 LERCARA FRIDDI (PA)
MORMINO PASQUALE & FIGLIO S.R.L.	LUNGOMARE C. COLOMBO 90018 TERMINI IMERESE (PA)
ZANUCCOLI INDUSTRIE ZOLFI s.r.l.	V STRADA 15, ZONA INDUSTRIALE 95121 CATANIA
ZOLFI VENTILATI MANNINO S.p.A.	CONTRADA CORSA - 92012 CIANCIANA (AG)



Linea di attività n.2 – Controlli ispettivi sugli utilizzatori dei prodotti fitosanitari.

I controlli dovranno essere effettuati presso i siti di utilizzazione secondo quanto specificato alla lettera e) dell'allegato 1, ed in particolare secondo le indicazioni riportate nell'allegato 3.

La verifica interessa il corretto impiego dei prodotti fitosanitari anche attraverso i controlli documentali e di identità e i controlli materiali. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla conformità dei magazzini di stoccaggio fitofarmaci alla normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2014) e alle modalità di esecuzione dei trattamenti. Inoltre, nell'ambito delle attività di controllo dovrà essere verificato il possesso dell'autorizzazione all'acquisto (D.Lgs n.150/2012 e D.D.G.n.6402/2014).

I controlli dovranno coprire **almeno lo 0,1% delle aziende agricole che insistono sul territorio di competenza** secondo un criterio di priorità basato sulla categorizzazione del rischio per il consumatore.

Saranno, pertanto, oggetto di ispezione: le aziende agricole maggiormente produttrici di alimenti, le aziende agricole con maggior numero di dipendenti, le aziende agricole che utilizzano con più frequenza i fitosanitari (che hanno acquistato grossi quantitativi di fitosanitari o con depositi ad essi dedicati, aziende che non aderiscono a disciplinari, aziende che praticano agricoltura biologica), le aziende risultate non conformi in annate precedenti, le aziende i cui alimenti sono stati, in precedenza, oggetto di allerta, aziende situate in zone soggette a tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (punto e) dell'allegato 1 nota DGISAN n. 49489 del 01/02/2019).

In sede di ispezione dovrà essere verificato:

- che le aziende effettuino, a campione, il controllo dei residui di fitofarmaci che hanno utilizzato (allegato I parte A punto 9 del Reg.(CE) n. 852/2004), secondo la valutazione del rischio e con frequenza indicata nel piano di autocontrollo aziendale o, se indicato, secondo le norme di buona prassi agricola adottate;
- la validità dei registri dei trattamenti con relativi supporti documentali.

Tabella Linea 2 n.1

Linea di attività n. 2 - Controlli ispettivi sugli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

Tabella 2 n.1 - controlli ufficiali presso utilizzatori fitofarmaci - Monitoraggio 2019

Tipologia azienda	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totali
	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.	Program.
aziende agrumicole	2		5		5	4		2		18
aziende orticole (*)		1	1		2	1	8	3	2	18
aziende frutticole	2	3	3	4	1	4		2	2	21
aziende viticole	3	2	4	1	3		2	1	5	21
aziende olivicole	3	2	2	1	2	3	4	2	3	22
Totali	10	8	15	6	13	12	14	10	12	100

E' necessario assicurare lo 0.1% delle aziende agricole presenti sul territorio di competenza

(*) per il comparto orticolo almeno il 75% dei campioni deve riguardare le aziende che producono in serra

La tabella linea 2 n.1 riporta il numero minimo di controlli da effettuare che, in virtù di quanto sopra specificato, dovrà essere incrementato qualora non venga

COP
N°

assicurato il raggiungimento della soglia minima di aziende agricole da controllare, pari allo 0,1%.

Flusso informativo della linea di attività 2: Le AA.SS.PP. dovranno trasmettere, debitamente compilata, entro il 15 febbraio 2020, la tabella predisposta. Dovrà, altresì, essere trasmesso, debitamente compilato il file *excel*, - allegato 3 - della nota DGISAN n.12160 del 27/03/2018 (Totale aziende agricole che insistono sul territorio e numero di aziende controllate). Dovrà, inoltre, essere fornito l'elenco delle non conformità distinte per tipologia aziendale (aziende viticole, olivicole ecc.). Si puntualizza che per eventuali non conformità di aziende produttrici in regime di agricoltura biologica certificata dovrà essere fornito un elenco dettagliato e non per tipologia.

Per quanto riguarda i risultati relativi all'analisi dei formulati, il laboratorio incaricato (I.Z.S. della Sicilia) dovrà trasmettere al DASOE entro il 15 febbraio 2020 l'allegato 2 alla nota DGISAN n.12160 del 27/03/2018, in formato elettronico - file *excel* - in conformità a quanto disposto dal Ministero della Salute.

Il competente Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del DASOE, a seguito di elaborazione ed analisi, inoltrerà al Ministero della Salute i dati entro il 31 marzo 2020.

Linea di attività n.3 - Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti ai sensi del D.M. 23 dicembre 1992 (adempimento annuale LEA) - Piano nazionale di controllo.

Obiettivo della Linea di attività in esame è la verifica del rispetto delle quantità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari negli alimenti della produzione primaria e dei trasformati di origine animale e non animale.

I controlli e il campionamento dovranno essere eseguiti presso: centri di raccolta aziendali e cooperativi, mercati generali, depositi all'ingrosso, ipermercati e supermercati e dovranno riguardare la produzione primaria, la trasformazione, i prodotti importati e da esportare.

Qualora non sia possibile reperire le matrici assegnate le AA.SS.PP. provvederanno a notificare il Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del DASOE affinché si proceda ad eventuali variazioni di programma.

Linea di attività 3 n.1 - Campionamento: nella tabella 1, parte a) dell'Allegato 1 degli Indirizzi operativi per l'anno 2019, di cui alla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018, sono riportati i dati relativi alle non conformità rilevate nel corso dell'attività di controllo effettuata nell'anno 2017.

Per quanto sopra le AA.SS.PP., riconsiderando le proprie **non conformità 2017**, ripeteranno un campionamento dello stesso tipo di prodotto (riscontrato non conforme) presso il rivenditore/produttore dove è stata riscontrata l'irregolarità per la ricerca della sostanza attiva riportata in colonna "residuo". Inoltre, dovrà essere effettuata una verifica presso l'azienda produttrice qualora insista nel territorio di competenza della ASP. In caso contrario, la verifica sarà a carico dell'ACL competente per territorio. Tali campioni devono essere rendicontati a parte alla voce "Verifica non conformi 2017" e tale dizione dovrà essere chiaramente menzionata nel verbale di campionamento.

Nella programmazione sono incluse le matrici sulle quali l'EFSA ha raccomandato di concentrare le attività di monitoraggio in quanto contengono spesso

residui di pesticidi o che hanno il potenziale di provocare un'assunzione significativa a breve termine. (SANCO/12745/2013 del 26 - 27 novembre 2018, rev.10 (3) - Allegato VIII)

Si riporta di seguito la tabella della Linea di attività 3.1 recante i campioni ripartiti per ASP.

Linea di attività 3 - Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti - (D.M. 23 dicembre 1992)										
Monitoraggio 2019										
Tabella linea di attività 3 n.1 -										
Tipologia campioni	AA.SS.PP.									Totale
	AG Progr.	CL Progr.	CT Progr.	EN Progr.	ME Progr.	PA Progr.	RG Progr.	SR Progr.	TP Progr.	
Fichi d'India			1		1	1			1	4
Zucchine									1	1
Limoni					1	1	1			3
Spinaci								1		1
Pesche	1		1		1	1		1		5
Pomodori	1	1	1	1						4
Kiwi						1				1
Cachi	1					1				2
Nespole				1		1				2
Sedano			1				1			2
Albicocche	1									1
Prezzemolo							1			1
Patate		1							1	2
Piccoli frutti e frutti di bosco		1						1		2
Uva da tavola	1									1
Cavoletti di Bruxelles		1		1						2
Ciliegie			1			1				2
The			1						1	2
Semi di colza					1					1
Semi di Soya								1		1
Totali	5	4	6	3	4	7	3	4	4	40
Campionamento effettuato in ragione Piano nazionale										
Campioni non conformi 2017 (DGISAN n.47313 del 13/12/2018)										
Matrici per ricerca analiti Piano nazionale (SANCO/1245/2013 - 26-27 Novembre 2018 rev.10 (3))										

Linea di attività 3 n.2 - campionamento di alimenti non conformi in ambito UE nel 2016 (lett.b allegato alla nota DGISAN n.47313 del 13 dicembre 2018) - "Verifica non conformi 2016 UE").

Dovranno essere campionati i prodotti risultati non conformi in ambito europeo nell'anno 2016 (lett.b) Allegato 1 degli Indirizzi operativi per l'anno 2019 di cui alla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018.

Tali campioni devono essere rendicontati a parte alla voce "Verifica non conformi 2016 UE" e tale dizione dovrà essere chiaramente menzionata nel verbale di campionamento.

Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari - 2019

Tabella linea di attività 3 n.2 - "Verifica non conformi UE - 2016"

Matrice	AA.SS.PP.									Totale
	AG Progr.	CL Progr.	CT Progr.	EN Progr.	ME Progr.	PA Progr.	RG Progr.	SR Progr.	TP Progr.	
Mele	1		1			1				3
Fragole		1							1	2
Lattuga					1	1				2
Pesche				1				1		2
Cavoli Cappucci			1				1			2
Pomodori		1					1			2
Uva da Vino								1	1	2
Spinaci	1				1					2
Ribes			1			1				2
The				1				1		2
Miele			1			1				2
Totale	2	2	4	2	2	4	2	3	2	23

I campioni devono essere campionati in ragione Piano Nazionale

Il D.M. del 23/12/1992 di recepimento della Direttiva 90/642/CEE prevede che le Regioni e le Province Autonome forniscano alle AA.SS.PP. gli indirizzi per l'attuazione del programma di controllo diretto a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari (pesticidi) con l'indicazione, tra l'altro, del numero minimo e del tipo di campione da analizzare.

Sulla base di quanto sopra riportato in riferimento al numero di campioni e matrici previste dal D.M. 23/12/1992, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2018/555 e dalla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018, si riportano qui di seguito le tabelle recanti la ripartizione dei campionamenti per ciascuna ASP.

Linea di attività 3 - Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti - (D.M. 23 dicembre 1992) - Monitoraggio 2019

Tabella Linea di attività 3 n.3 - ripartizione numero e tipologia dei campioni di origine vegetale prodotti in Sicilia

Tipologia campioni	AA.SS.PP.									Totale
	AG Progr.	CL Progr.	CT Progr.	EN Progr.	ME Progr.	PA Progr.	RG Progr.	SR Progr.	TP Progr.	
Cereali (1)	15	15	9	15	7	15	7	6	15	104
Ortaggi (2)	8	5	25	20	10	25	35	26	18	172
Frutta (3)	45	42	66	40	55	67	50	52	50	467
Vino (4)	10	10	12	5	10	18	14	15	20	114
Olio di oliva	1	1	1	1	2	3	1	1	2	13
Totali	79	73	113	81	84	128	107	100	105	870

(1) Possono essere campionati con ragione "Cereale" tutti gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia con 05- Almeno il 90% Frumento

(2) Possono essere campionati con ragione "Ortaggi" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 02 e 03 (legumi da granella)

(3) Possono essere campionati con ragione "Frutta" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 01

(4) Possono essere campionate con ragione "Vino" le uve da vino che hanno il codice 0151020 e le altre tipologie di uva da vino citate nel Reg. UE 2018/62 allegato I parte B e sono soggette alla trasformazione che dall'acino porta al vino.

Tabella Linea di attività 3 n.4 - ripartizione numero e tipologia dei campioni di origine animale prodotti in Sicilia

Tipologia campioni	AA.SS.PP.									Totale
	AG Progr.	CL Progr.	CT Progr.	EN Progr.	ME Progr.	PA Progr.	RG Progr.	SR Progr.	TP Progr.	
Carne (1)	3	3	7	5	5	8	8	3	4	46
Latte e derivati (2)	2	2	2	2	2	2	3	2	2	19
Uova (3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Miele (4)		1	2			1	1	1		6
Totali	6	7	10	8	8	11	12	6	7	80

(1) Possono essere campionati con ragione "Carne" gli alimenti sia freschi, sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 101

(2) Possono essere campionati con ragione "Latte e derivati" gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102

(3) Possono essere campionati con ragione "Uova" gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 103

(4) L'elenco di analiti da ricercare è riportato nell'allegato VII del Documento SANCO/12745/2013 del 26 - 27 novembre 2018, rev.10 (3)

Fonte: Nota DGISAN Prot.47313-P-13/12/2018 - Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Indirizzi operativi per l'anno 2019

Linea di attività 3 - Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti - (D.M. 23 dicembre 1992) - Monitoraggio 2019

Tabella Linea di attività 3 n.5 - ripartizione numero e tipologia dei campioni di origine vegetale prodotti fuori Sicilia

Tipologia campioni	AA.SS.PP.									Totale
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	
Cereali (1)	3	3	4	4	3	4	4	3	3	31
Ortaggi (2)	7	7	8	8	5	8	5	5	5	58
Frutta (3)	5	8	5	5	8	8	5	7	7	58
Vino (4)	1	1	1	1	0	1	0	0	1	6
Olio di oliva	1	0	1	0	1	1	1	1	0	6
Totali	17	19	19	18	17	22	15	16	16	159

(1) Possono essere campionati con ragione "Cereale" tutti gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia con 05 - Almeno il 90% Frumento

(2) Possono essere campionati con ragione "Ortaggi" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 02 e 03 (legumi da granella)

(3) Possono essere campionati con ragione "Frutta" gli alimenti sia freschi sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 01

(4) Possono essere campionate con ragione "Vino" le uve da vino che hanno il codice 0151020 e le altre tipologie di uva da vino citate nel Reg. UE 2018/62 allegato I parte B e sono soggette alla trasformazione che dall'acino porta al vino.

Tabella Linea di attività 3 n.6 - ripartizione numero e tipologia dei campioni di origine animale prodotti fuori Sicilia

Tipologia campioni	AA.SS.PP.									Totale
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	
Carne (1)	2	1	3	3	3	3	2	2	1	20
Latte e derivati (2)	3	4	4	3	3	5	5	3	3	33
Uova (3)	1	0	1	0	1	0	1	1	1	6
Miele (4)	1	1		1	1	1	1			6
Totali	6	5	8	6	7	8	8	6	5	65

(1) Possono essere campionati con ragione "Carne" gli alimenti sia freschi, sia congelati, ma non trasformati, citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 101

(2) Possono essere campionati con ragione "Latte e derivati" gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 102

(3) Possono essere campionati con ragione "Uova" gli alimenti citati nel Reg. UE 2018/62 alle voci il cui codice inizia per 103

(4) L'elenco di analiti da ricercare è riportato nell'allegato VII del Documento SANCO/12745/2013 del 26 - 27 novembre 2018, rev.10 (3)

Fonte: Nota DGISAN Prot.47313-P-13/12/2018 - Programma per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Indirizzi operativi per l'anno 2019.

Analiti. Il Laboratorio incaricato di effettuare l'analisi è l'IZS Sicilia "A. Mirri". Il Laboratorio del controllo ufficiale, nello svolgimento dell'attività analitica, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel Documento SANCO/12745/2013 del 26 - 27 novembre 2018, rev.10 (3). Pertanto, le sostanze da ricercare sono quelle indicate negli allegati I, II, III, IV, VII, IX e nel capitolo 4.

Inoltre, la ricerca degli analiti dovrà rispecchiare fedelmente quanto previsto dal paragrafo 2.2 degli Indirizzi operativi per l'anno 2019 di cui alla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018.

Qualora il laboratorio incaricato (IZS Sicilia) non possa effettuare la prova analitica, invierà il campione ad altro Laboratorio con prova accreditata per l'esecuzione dell'analisi.

Flussi informativi della linea di attività 3. - L'IZS Sicilia provvederà alla corretta rendicontazione dell'attività analitica tramite il sistema NSIS (Nuovo Sistema Alimenti Pesticidi) entro il **31 marzo 2020** (o secondo successive indicazioni del Ministero della Salute). I risultati del programma per l'anno 2019 saranno trasmessi in formato XML usando le modalità stabilite dal Ministero della Salute che recepiscono lo Standard Sample Description 2 (SSD2). Tali dati saranno validati dalla Regione entro il **30 aprile 2020** (o secondo successive indicazioni del Ministero della Salute).

Stante la valenza strategica del piano il laboratorio dovrà garantire una frequenza almeno quadrimestrale di registrazione dei dati relativi alle analisi su NSIS.

In caso di non conformità nel certificato di analisi rilasciato dal laboratorio competente si dovrà riportare una colonna dedicata ai valori di riferimento dei limiti di legge.

Per ogni campione dichiarato non conforme l'A.S.P., che ha effettuato il campionamento, dovrà inviare entro il 29/02/2020 tramite e-mail alla casella di posta: alimenti.sicilia@regione.sicilia.it il verbale di prelevamento, il rapporto di prova nonché, comunicare le misure adottate e le possibili cause che possano aver determinato la non conformità.

Tali adempimenti risultano propedeutici ai fini della compilazione della tabella 7 di cui alla nota DG SAN n.9948 del 14 marzo 2018 (modello per la trasmissione delle misure adottate) che questa ACR dovrà trasmettere al Ministero.

Linea di intervento n. 4 – controllo dei residui di fitosanitari in alimenti di cui al Reg. (UE) n.555/2018 (Programma Coordinato di Controllo dell'Unione Europea – PCC-UE) – Piano comunitario

Il programma comunitario coordinato per l'anno 2019 di cui al Reg. (UE) n. 555/2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, è finalizzato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale.

Tale programma prevede una serie di campionamenti e analisi da effettuare su prodotti di origine vegetale e animale riportati rispettivamente nella Tabella n. 2 e nella Tabella n. 3 dell'allegato agli "Indirizzi operativi 2019".

Le analisi per gli alimenti di origine vegetale sono indicate nella Tabella 4 e quelle per gli alimenti di origine animale sono indicate nella Tabella 5 dell'allegato agli "Indirizzi operativi 2019".

Si riportano di seguito le indicazioni per il campionamento dei prodotti di origine vegetale e animale.



Linea di attività n. 4 - Campionamento di cui al Reg. (UE) n.555/2018

Tabella Linea 4 n.1 - Piano Regionale di controllo pluriennale coordinato dall'UE per i residui di fitofarmaci negli alimenti (PCC)

Rif. Par.3 DGISAN n.47313 del 13/12/2018

matrici	Prodotto		AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale Conven	Totale Biologi	Totale Complessiv
			Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.	Progr.
origine vegetale	Mele (1)	Convenzionale		1				1		1		3		4
		Biologico						1					1	
	Fragole (1)	Convenzionale	1	1	3	1	1	1	3	1	3	15		15
		Biologico											0	
	Pesche incluse le nettarine e simili ibridi (1)	Convenzionale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		21
		Biologico				1		1					3	
	Vino (Bianco o Rosso) da uva	Convenzionale	2	1	2			3	1	1	3	13		16
		Biologico		1				1			1		3	
	Lattuga (1)	Convenzionale	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18		20
		Biologico			1					1			2	
	Cavolo cappuccio (1)	Convenzionale			1		1	2			1	5		5
		Biologico											0	
	Pomodori (1)	Convenzionale	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27		30
		Biologico		1				1	1				3	
	Spinaci (1)	Convenzionale			1			1		1		3		3
		Biologico											0	
	Chicchi di Avena (2) (3)	Convenzionale	1	1	1	1		1				5		5
		Biologico											0	
	Chicchi di Orzo (4) (5)	Convenzionale	1	1	1							3		3
		Biologico											0	
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali	Omogeneizzato	Convenzionale				1	1	1		1		4		4
		Biologico											0	
	Succo di frutta	Convenzionale				1		1	1	1		4		4
		Biologico											0	
origine animale	Latte vaccino (6)	Convenzionale		2	2	2			2			8		12
		Biologico		1	1	1			1				4	
	Grasso suino (1)	Convenzionale	2			2		2			2	8		8
		Biologico											0	
totale			14	17	21	17	10	24	16	14	17	134	16	150

(1) Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti congelati deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso. In mancanza di un fattore di trasformazione specifico può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(2) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

(3) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena è possibile analizzare la farina integrale di avena indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(4) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

(5) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di orzo è possibile analizzare la farina integrale di orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(6) Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

Si ricorda che, come per l'anno 2018, nel caso in cui vi sia corrispondenza tra le matrici del piano coordinato comunitario e quelle del piano nazionale (D.M. del 23/12/1992), le matrici potranno essere prelevate anche con la specifica "Piano Nazionale" oltre che "PCC-UE".

Nel caso in cui il campione è prelevato solo in ragione del Programma Coordinato Comunitario è necessario barrare alla sezione "tipo di programma" la voce **"K009A"**. Se il campione è prelevato, sia in ragione del Programma Coordinato Comunitario sia in ragione del Piano di controllo nazionale è necessario barrare alla sezione "tipo di programma" la voce **"K018A"**.

COPIA
NON
VALIDA

Flusso informativo della linea 4. Il Laboratorio di riferimento provvederà alla corretta rendicontazione dell'attività analitica tramite il sistema NSIS (Nuovo Sistema Alimenti Pesticidi) entro il **31 marzo 2020** (o secondo successive indicazioni del Ministero della Salute). Tali dati saranno validati dalla Regione entro il **30 aprile 2020** (o secondo successive indicazioni del Ministero della Salute).

Per ogni campione dichiarato non conforme, l'A.S.P. che ha effettuato il campionamento dovrà inviare, entro il **29/02/2020**, tramite e-mail, alla casella di posta: alimenti.sicilia@regione.sicilia.it il verbale di prelevamento, il rapporto di prova nonché, comunicare le misure adottate e le possibili cause che possano aver determinato la non conformità.

Tali adempimenti risultano propedeutici ai fini della compilazione della tabella 7 di cui alla nota DGSAN n.9948 del 14 marzo 2018 (modello per la trasmissione delle misure adottate) che questa ACR dovrà trasmettere al Ministero.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei controlli per l'anno 2019

PRIC Sicilia 2015 - 2019 - campionamento complessivo 2019			
Matrici	Riferimento Normativo	Tabella di riferimento	Totale
Formulati (fitofarmaci t.q.)	Indirizzi operativi per l'anno 2019 di cui alla nota DGISAN n. 4989 del 01/02/2019	Tabella Linea 1 n.1	38
Piano nazionale	Indirizzi operativi per l'anno 2019 di cui alla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018	Tabella Linea 3 n.1	40
Non conformi UE 2016	Indirizzi operativi per l'anno 2019 di cui alla nota DGISAN n.47313 del 13/12/2018	Tabella Linea 3 n.2	23
Origine vegetale regionali	D.M. 23/12/1992	Tabella Linea 3 n.3	870
Origine vegetale fuori regione	D.M. 23/12/1992	Tabella Linea 3 n.4	159
Origine animale regionali	D.M. 23/12/1992	Tabella Linea 3 n.5	80
Origine animale fuori regione	D.M. 23/12/1992	Tabella Linea 3 n.6	65
PCC 2019 origine animale	Reg. (UE) 2018/555	Tabella Linea 4 n.1	20
PCC 2019 origine vegetale	Reg. (UE) 2018/555	Tabella Linea 4 n.1	122
PCC 2019 Alimenti per bambini	Reg. (UE) 2018/555	Tabella Linea 4 n.1	8
Totale			1.425

I referenti regionali per l'attuazione del presente piano sono:

- il dirigente del Servizio 7 – Sicurezza Alimentare Dr. Vincenzo Bonomo (v.bonomo@regione.sicilia.it - 091.7079339);
- il dirigente della U.O.B. 7.2 – Igiene degli Alimenti di Origine non Animale Dr.ssa Antonella Montagno Cappuccinello (antonella.montagno@regione.sicilia.it – 091.7079338)

Laboratorio di riferimento. Per l'attuazione delle linee di attività n.1 (analisi formulati), n. 3 (D.M. 23 dicembre 1992) e n. 4 (Reg. (UE) n.555/2018) è stato individuato, quale laboratorio di riferimento, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri", al quale dovranno essere conferiti, tal quali, i campioni delle matrici di origine animale e i campioni di ortaggi, frutta e cereali oltre che i campioni relativi a vino e olio e vegetali trasformati.

Attività di controllo. Le AA.SS.PP., nell'esecuzione del Piano, avranno cura di garantire il rispetto del numero minimo di campioni analizzati e la correttezza della rendicontazione costituenti uno degli indicatori per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare. Garantiranno, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa sia dei verbali di prelevamento sia del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato. Il laboratorio accetterà solo i campioni conformi al Piano e completi di tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurare la correttezza dei dati per il flusso informativo NSIS (Nuovo Sistema Alimenti - Pesticidi).

Si invitano le strutture coinvolte ad una scrupolosa osservanza e attuazione del presente Piano al fine di garantire il rispetto sia dei programmi comunitari e nazionali che dei LEA in materia di sicurezza alimentare.

(2019.38.2669)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 18 settembre 2019.

Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Palazzolo Acreide.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968, n. 1444;**VISTO** l'art.12 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;**VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;**VISTO** l'art. 3 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni**VISTO** il D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** il D.P.Reg. n. 709 del 16.02.2018 con il quale il dott. Salerno Giovanni è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica della Regione Siciliana;**VISTA** la nota prot. n.3046 del 19.03.2019, con la quale il Comune di Palazzolo Acreide (SR) ha trasmesso, ex art. 12, comma 7° della L.R. 71/78, la sotto riportata documentazione inerente il Piano particolareggiato del Centro Storico, in variante al vigente strumento urbanistico:Elaborati di Progetto sottoscritti dal Prof. Ing. M. Dezzi Bardeschi e Arch. A. Pizzo datati dicembre 2013, gennaio 2014 e gennaio 2017 comprendenti:

Tav. 1: Densità di popolazione per macro aree in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Tav. 2: Analisi comparata del Centro Storico tra stato attuale e rilievo del 1875 in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Tav. 3: Planimetria generale con individuati gli edifici monumentali vincolati, gli edifici di pregio, gli spazi verdi in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Tav. 4: Planimetrie dei parametri d'analisi al primo livello: destinazioni d'uso, piani utili condizioni di occupazione in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Tav. 5: Stato di conservazione delle strutture e dei parametri in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Tav. 6a: Planimetria generale delle strutture edilizie al piano terra – zona Est in scala 1:500 (gennaio 2014);

Tav. 6b: Planimetria generale delle strutture edilizie al piano terra – zona Ovest in scala 1:500 (gennaio 2014);

Tav. 7a: Individuazione delle sovrastrutture – zona Ovest in scala 1.500 (tavola datata dic. 2013);

Tav. 7b: Individuazione delle sovrastrutture – zona Est in scala 1.500 (gennaio 2014);

Tav. 8: Planimetria generale della viabilità in scala 1:2.000 (gennaio 2014);

Tav. 9: Planimetria generale con i vincoli di Piano in scala 1:1.000 (gennaio 2017);

Tav. 10: Esempi di riqualificazione edilizia residenziale moderna in scala varie (gennaio 2014);

Tav. 11: Abaco delle pavimentazioni in scala 1:1.000 (gennaio 2014);

Relazione (gennaio 2017);

Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2017).

Studio geologico (gennaio 2018):

Relazione illustrativa sottoscritta dal dott. Geol. G. Peluso e dott. Geol. P. Puglisi;

Tav. 1: Carta delle indagini (indagini integrative B2a) in scala 1:2.000;

Tav. 2: Carta geologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1.2.000;

Tav. 3: Carta geomorfologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;

Tav. 4: Carta idrogeologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;

Tav. 5: Carta litotecnica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;

Tav. 6: Carta delle prescrizioni ed indicazioni esecutive (cartografia di sintesi B2c) in scala 1:2.000;

Indagini geognostiche (27.12.2002):

Relazione Tecnica Illustrativa.

Pareri:

Parere favorevole reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa con prot. n 3320 del 20.03.2017;

Parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 reso, con prescrizioni e raccomandazioni, dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con prot. n 81589 del 9.04.2018;

Delibera di Consiglio Comunale n 22 del 20.04.2018 avente per oggetto "Adozione Piano Particolareggiato del Centro Storico" con allegata la Proposta di Delibera e i pareri resi;

Atti di pubblicazione ex art. 3 L.R. 71/78:

- Avviso deposito datato 08.05.2018;

- Stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 10.05.2018;

- Stralcio GURS n. 20, parte II del 18.05.2018;

- Certificazione del Segretario Comunale di avvenuta pubblicazione, per 60 giorni consecutivi, degli atti e di mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni nel periodo di deposito e nei successivi 10 giorni datato 30.07.2018.

Dichiarazione del Responsabile del settore Urbanistica sulla mancanza di altri vincoli insistenti sull'area interessata dal P.P. del centro storico.

D.A. n 484/Gab del 9.11.2018 di esclusione dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e con le condizioni riportate nel parere allegato della CTS n 281 del 18.10.2018;

VISTO il foglio del 18.04.19, assunto al n 7751 del protocollo generale del DRU in data 19.04.19, con il quale, a seguito di richiesta chiarimenti telefonici, è pervenuta, sottoscritta dal redattore del P.P. e dal RUP ed indirizzata all'Ufficio del Genio Civile e alla Soprintendenza di Siracusa, una nota di chiarimenti su quanto scritto a pag. 16, punto 1 della Relazione del Piano con la quale si chiarisce che "...Tutto il sistema di smaltimento delle acque meteoriche..." "è da considerarsi un rifiuto della prima stesura, poiché nel corso degli ultimi venti anni la rete di raccolta delle acque bianche è stata, nelle arterie principali, adeguata, tanto è confermato nella pagina n 20, di concerto con il Genio Civile di Siracusa, "SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE";

VISTA la nota prot. n. 10217 del 30.5.2019 con la quale il Servizio 4/DRU ha trasmesso alla Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica la proposta di parere n. 4 del 27.05.2019, che di seguito, per stralcio, si trascrive:

"...Omissis..."

"Premesso che:

Agli atti di questo DRU risulta che:

L'Amministrazione Comunale di Palazzolo Acreide (Sr) ha, con Delibera del 19.01.1995, conferito l'incarico della redazione del P.R.P. del centro storico e, con Delibera del 7.10.1996, ha dato ai Progettisti le direttive.

Con sindacale assunta al n 16430 il 31.03.1999 e con foglio assunto al n 54853 del protocollo dell'ARTA in data 29.10.1999 il Comune di Palazzolo Acreide ha trasmesso atti ed elaborati inerenti il Piano Particolareggiato del Centro storico adottato con D.C.C. n 9 del 6.03.1998.

Con assessoriale prot. n 5665 del 18.09.2000 è stato notificato al Comune il voto CRU n 282 espresso nella seduta del 17.05.2000 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica ha, per le motivazioni nello stesso voto contenute, ritenuto che il Piano Particolareggiato doveva essere rielaborato parzialmente tenendo conto delle prescrizioni e indicazioni nello stesso contenute.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 10.07.2015 n 13 il Comune di Palazzolo Acreide ha rielaborato il Piano Particolareggiato del c.s. adeguandolo alla nuova normativa.

Con foglio prot. n 7281 del 13.05.2015 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, esaminati i nuovi elaborati progettuali, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004 a condizione che fossero apportate modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli delle NTA.

Con foglio prot. n 3320 del 20.03.2017 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha, infine, espresso parere favorevole in quanto sono state recepite le modifiche richieste con la citata nota prot. n 7281/2015.

Rilevato:

Il Comune di Palazzolo Acreide (SR) è, ad oggi, dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n 865/DRU del 10.08.2009.

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente definiscono le "Zone A" le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impianto d'interesse storico o naturale.

Dette aree sono normate dall'art. 13 delle vigenti NTA che recita:

"Zone A - Centro Storico

Classificazione della zona A:

La zona classificata "A" ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, delimitata nelle tavole del P.R.G. è la seguente:

- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*
- le masserie di interesse storico documentario, in uno con gli spazi liberi circostanti;*
- le ville e chiese rurali di interesse storico documentario, in uno con gli spazi liberi circostanti;*

• beni archeologici - storico artistici - architettonici.

Finalità degli interventi

Gli interventi nella zona A hanno come scopo:

- mantenere la popolazione attuale e prevedere un incremento della stessa dovuto alla ricentralizzazione dell'abitare conseguente alle azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- mantenere la struttura del quartiere;
- progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al commercio e all'artigianato;
- garantire la conservazione delle destinazioni d'uso attuali per quanto attiene alla residenza al commercio e all'artigianato non nocivo;
- stabilire norme per l'allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quartiere;
- prevedere la possibilità di modificare le destinazioni d'uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali ed associative; subordinatamente per attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori;
- prevedere l'utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà o di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze sociali di quartiere e della città (per esempio, individuazione di aree da destinare a micro parcheggi e verde, anche attraverso l'esproprio per pubblica utilità di ruderi ed edifici fatiscenti e abbandonati di scarso valore urbano).

Gli interventi nel centro storico, nelle more della formazione ed approvazione di un piano particolareggiato e nello spirito dell'art.55 della L.R.71/78, sono finalizzati al solo recupero del patrimonio edilizio esistente per una riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano.

"...omissis..."

Altresì, le N.T.A. dettano, all'art. 14/a norme per quanto attiene alle zone B in aderenza alla zona A.

In particolare:

"Art. 14/a

Zone B in aderenza alla zona A

Per quanto riguarda i prospetti degli edifici in zona B, limitatamente alle parti di questa in aderenza alla zona A, sono previsti, nel caso di richieste di autorizzazioni e/o concessioni edilizie, interventi di adeguamento delle finiture per rendere le stesse conformi alle tipologie storicizzate. Tali interventi di adeguamento sono obbligatori nelle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e nella ristrutturazione, limitatamente alle parti di edificio sulle quali si interviene.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, i prospetti dei nuovi edifici debbono essere progettati secondo tipologie e con caratteristiche architettoniche riconducibili a quelle dell'edificato storico urbano.

"...omissis..."

Dagli atti progettuali (Relazione 2017, NTA ed elaborati) trasmessi risulta:

Art. 2 delle NTA "Aree comprese nel PRP":

"Il presente P.R.P. comprende l'area delimitata quale zona A dal vigente PRG, detta norme a quelle porzioni di edificato ricadenti in zona B, aderenti alla zona A relativamente ai prospetti su strada..." come riportato nella Tavola 9 "Planimetria generale con i vincoli di Piano" in scala 1:1.000 (gennaio 2017);

Le Finalità del Piano Particolareggiato all'esame sono:

- instaurare una politica urbana di riequilibrio territoriale "– invertendo – gradualmente una indiscriminata espansione centrifuga";
- attuare "il primo momento di una politica che rivitalizzi (senza aspettative eccessive) il centro della città innescando un equilibrato processo di ridefinizione dello spazio urbano e creando nuove e diverse possibilità integrate di insediamento abitativo e di servizi dal centro alla periferia";
- dar vita a "nuove opportunità economiche";
- permettere di valutare "la possibilità di attivare investimenti pubblico-privati, progetti strategici, finanziamenti CEE, tramite i Piani pluriennali plurifondo e i Patti territoriali".

In sintesi: "promuovere...un processo culturale di recupero dell'identità storica teso alla rivitalizzazione della città antica...attività edilizia di riuso del patrimonio immobiliare...sviluppo delle potenzialità ricettive e turistiche connesse al notevole patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale..."

Gli Strumenti per l'attuazione prevedono:

- di ricorrere ad accorpamenti di proprietà troppo parcellizzate;
- interventi di sopraelevazioni laddove la tipologia palesi un processo di crescita interrotto;
- interventi di demolizione e ricostruzione in casi particolari;
- fornire norme specifiche per i fronti stradali delle zone "B" limitrofe al c.s.;
- predisporre una normativa specifica per una serie di casi con progetti esemplificativi;
- realizzare spazi di sosta e verde all'interno dei comparti da attuare attraverso demolizione di ruderi compatibili con la morfologia urbana;
- recupero e definizione degli spazi semipubblici quali i cortili ed i ronchi, storicamente luoghi di socializzazione;
- individuare i necessari servizi all'interno dei comparti...;
- individuare i servizi ai margini del Centro storico, le aree limitrofe alle zone E per ampliamento di aree a verde pubblico e limitrofe alle zone B per servizi...;



- prevedere strutture diffuse e all'interno dei comparti...;
- individuare strutture di servizio ai margini del centro storico quale soluzione di continuità con il centro abitato;
- prevedere norme di attuazione per consentire di superare la parcellizzazione della proprietà e l'attivazione di investimenti...;
- mantenere l'elasticità delle norme per consentire una migliore gestione...non ponendo vincoli su specifiche destinazioni d'uso.

Sintesi dello sviluppo storico:

Palazzolo Acreide è sorto sull'altopiano Acre-monte ai piedi dell'antica Akrai. Il suo toponimo, sia che deriva dal mitico "Palazzo di Ierone II" (tesi del Bonanno del 1717) o dal termine latino "Palatium" (tesi di Alessandro Italia del 1911) risulta già citato nella "bolla di Alessandro III" del 1168.

Il castello di Palazzolo nasceva su un colle dalle pareti a picco, inaccessibile, affacciato sulla vallata del fiume Anapo. All'interno della cinta muraria vi è la Chiesa dedicata a San Martino. In direzione sud-est prende consistenza il borgo l'agglomerato abitativo dei servi della gleba e degli artigiani con la sua piazza e la Chiesa di Santa Sofia.

Il nuovo insediamento di Palazzolo nasce attorno al "Castello" nel cuore delle quattro contrade di Castelvechio, Ebraidse, Annunziata e San Nicolò ed è stato oggetto di anni di dominazione: dominio normanno (assegnatario Giufrido, figlio di Ruggero), signoria Sveva (Alberto Pallavicino e Pellegrino di Bolas) durante detto periodo viene costruita la Chiesa Madre. Durante il periodo degli Angioini non viene realizzato niente e dopo i Vespri (marzo 1282) palazzolo è una baronia con quattordici feudi assegnata al "gran giustiziere" Alaimo da Lentini. Dal 1374 e fino al 1579 Palazzolo passa alla famiglia Alagona per poi essere acquistata, agli inizi del seicento, da Imara Benevides. Dal 1620 il governo baronale della città appartiene alla famiglia Ruffo. Gli ultimi anni del 1660 sono stati caratterizzati da conflitti politici (tumulto dell'1.08.1677) e naturali (eruzione dell'Etna del 1669 e catastrofico terremoto del 1693).

Altre due date storiche per Palazzolo sono il 1812, anno in cui è stata abolita la feudalità e il bombardamento aereo da parte degli americani.

Le analisi dei censimenti degli abitanti riportano circa 4.000 abitanti agli inizi del '400 ad oltre 5.150 nel primo '500. Nel 1606 la popolazione era di 5.316 abitanti e nel 1713 5.609 abitanti (1.410 abitazioni) e n 6.540 abitanti nel 1761 raggiungendo un massimo storico di 20.000 abitanti nel 1935: 8.520 abitanti nel 1798, 9.546 nel 1831, 9.629 nel 1852, 10.132 nel 1871, 11.186 nel 1881, 12.554 nel 1886, 13.198 nel 1890 e 14.224 nel 1895, 16.405 nel 1911.

Segue, quindi, la diminuzione della natalità e l'emigrazione della popolazione verso nuove aree metropolitane per la ricerca di lavoro. La popolazione passa nel decennio 1971-1981 da 12.000 a 9.500 per arrivare nel 2012 a 9.000 abitanti.

Da ciò l'esigenza di contrastare ed invertire la tendenza alla fuga della popolazione "...attraverso il ricorso ad una nuova strategia che privilegi ed incentivi il riuso corretto e compatibile del costruito esistente..." a condizione che sia verificata:

"- una adeguata soluzione degli approdi meccanizzati e del traffico urbano:...creazione di adeguate aree di parcheggio ai margini del centro antico...;

- ...adeguamento igienico-abitativo del costruito...aggiornamento e riqualificazione della dotazione tecnologica-impiantistica, edificio intelligente, miglioramenti igienici e strutturali...;

- ...inserimento...di servizi (comunal e non) di tipo culturale, sociale, produttivo e di scambio...tali da incentivare l'auspicato ritorno d'attenzione ad un ritrovato e rinnovato uso collettivo del centro antico...;

- considerare l'intero centro abitato...come un unico monumento complessivo di Arte e di storia....

Lineamenti:

Dall'analisi della crescita urbana della città con lo stato di fatto, attraverso il rilevamento dell'edificato svolto dai Progettisti emerge, oltre alla consistenza fisica dell'esistente e al grado di conservazione e d'uso, la complessità dello stesso.

Le diverse fasi costruttive dell'area delimitata come centro storico sono, ad oggi, ancora leggibili nel tessuto urbano (tracciati, conformazione degli isolati, consistenza del costruito).

I Progettisti individuano tre categorie di edifici appartenenti ad epoche diverse e con diverso valore storico-artistico ed architettonico.

Nel tessuto del centro antico le "emergenze" sono caratterizzate da edifici monumenti assoggettati al vincolo ex legge 1089/1939 (chiese, palazzi, edifici di proprietà pubblica) affiancati da edifici non vincolati che comunque presentano caratteristiche decorative, stilistiche, tipologiche e morfologiche tali da richiedere una attenzione particolare considerato che costituiscono punti irrinunciabili per il mantenimento dell'identità dell'intero insieme.

A contorno dei monumenti e degli edifici di rilevante valenza architettonica vi è l'edificato diffuso "unità edilizie" oggi definite "unità immobiliari", nel quale emerge la complessità della sua evoluzione per il mutare delle esigenze di vita che risulta comunque, in alcune parti, caratterizzato per l'uso di materiali e per le decorazioni di porte e finestre con ferro battuto e pietra.

Da qui l'esigenza di un vincolo per i "fronti strada" relativo all'uso dei materiali da costruzione, al veto di cambiamenti indiscriminati per quanto attiene alle coloriture degli intonaci, il rifacimento delle pietre scolpite, etc.

Nell'edificato diffuso risaltano le "case terranee" costituite da uno o due locali con soffitto a volte o a tetto,

costruite sulla roccia con pietra bianca. Le "case terranee" si trovano soprattutto nella fascia compresa tra il Corso Vittorio Emanuele e la sottostante Piazza della Chiesa Matrice nei quartieri storici del "Soccorso" e di "San Sebastiano" storicamente costruiti a completamento rispetto alle due fasce di città determinate dallo sviluppo post terremoto del 1693. Le "case terrane" sono caratterizzate, per lo più da uno stato di degrado e/o di rudere. In altri casi, nel corso degli anni, sono state interessate da interventi di accorpamento o interventi di sovra elevazione attraverso la demolizione e ricostruzione con tre/quattro piani fuori terra. Per esse le Norme Tecniche di Attuazione prevedono la ristrutturazione con possibilità di modesta sopraelevazione.

L'analisi dei Progettisti evidenzia alcune "macroscopiche anomalie" che tendono a far degradare il tessuto urbano del centro storico.

Dette anomalie sono riferite:

- alle tecniche d'intervento sull'esistente, sulle facciate a strada vincolate eseguite con rattoppi negli intonaci in malta cementizia, mattonelle, etc.;
- alla protezione contro il caldo e il freddo con elementi in lastre di fibrocemento e/o ondulit;
- ai manti di copertura su cui trovano alloggiamento cisterne, serbatoi, impianti televisivi, etc..

Infine i progettisti hanno eseguito indagini per individuare le sovrastrutture esistenti e le superfetazioni anche per una mappatura degli edifici ad alto rischio in caso di eventi sismici.

Gli interventi di nuova progettazione rappresentano il metodo d'intervento che si intende perseguire nel rapporto tra il vecchio e il nuovo. Per i nuovi sopralzi le soluzioni progettuali si distinguono a seconda della qualità architettonica dell'edificio preesistente e della forma e della posizione rispetto al fronte strada. Il sopralzo comunque dovrà differenziare nettamente l'intervento "nuovo" dall'edificio preesistente aderendo alla tradizionale riconoscibilità temporale degli interventi. L'intervento è operato attraverso l'uso di volumi e forme nette ed essenziali. Logge di copertura, interne aperte su strade, terrazze e finestre con grandi cornici sono i temi fondamentali che legano in modo eterogeneo le soluzioni proposte e già presenti nell'edilizia storica e in alcune sovrastrutture di Palazzolo Acreide.

Per detti interventi si dovranno utilizzare tecniche e materiali omogenei e unitari e dovrà essere lasciata traccia visibile dell'antica linea di gronda.

Le Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 8 del Titolo II Attuazione del PRP rimandano alle definizioni contenute all'articolo 3 del DPR 380/2001, art. 31 della L. 457/78, all'art. 20 della L.R. 71/78, all'art. 29 del D.lgs 42 /2004 e al vigente REC nonché alle prescrizioni antisismiche. Inoltre, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e riqualificazione da realizzare negli edifici individuati nella Tav. 9 "Planimetria generale con i vincoli di Piano" si dovrà richiedere il parere preventivo della locale Soprintendenza.

Gli articoli 9 "Manutenzione ordinaria", 10 "Manutenzione straordinaria", 11 "Restauro e risanamento conservativo", 12 "Ristrutturazione Edilizia", 13 "Ristrutturazione edilizia parziale" definiscono le categorie di intervento.

Gli interventi di adeguamento igienico sanitario sono descritti all'art. 14 delle NTA e riguardano esclusivamente organismi edilizi appartenenti alle categorie ED (edilizia di base, edilizia residenziale moderna) ed R (ruderi) riportati nella citata Tavola 9 "Planimetria generale con i vincoli di Piano" e specificati all'art. 16 "Unità edilizie ad un solo livello P.T." delle NTA.

L'art. 15 "Recupero dei sottotetti ai fini abitativi" indica le modalità di intervento di ampliamento recuperando lo spazio sottostante ai fini abitativi con esclusione degli edifici classificati "M" ed "ERI" sottoposti a tutela dalla Soprintendenza e per i quali è necessario, pertanto, acquisire il preventivo parere.

L'art. 16 indica gli interventi da potere realizzare nelle unità edilizie ad un solo livello a piano terra appartenenti alle categorie ED (edilizia di base precedente all'anno 1950, edilizia residenziale moderna) ed R (ruderi) e devono essere eseguiti per migliorare le condizioni di abitabilità ed igienico sanitario delle stesse.

L'art. 17 "Opere interne" descrive gli interventi ammissibili.

L'art. 18 "Riqualificazione edilizia dell'edificio" indica le opere tendenti ad uniformare una o più caratteristiche estetiche di un fabbricato, le superfetazioni da eliminare e/o ridurre etc.

Le destinazioni d'uso ammissibili per gli immobili e gli spazi pubblici sono disciplinati dall'art. 21 delle NTA e riguardano, in generale:

- Residenza: (abitazioni, case per anziani, Bed and Breakfast, pertinenze);
- Turistico-ricettivo: (alberghi, residenza turistico-alberghiera, ostelli, hotel, case vacanza, affitta camera);
- Direzionale: Amministrazione Pubblica: (uffici comunali, regionali, provinciali, statali); Amministrazioni private (banche, studi professionali, sedi di rappresentanza, etc.);
- Produttivo: Attività commerciali: (bar, ristoranti, tabacchi, etc.) Agenzie di viaggio, turistiche, autonoleggio, Laboratori di produzione (oreficeria, oggettistica, antiquariato, ceramica etc.), Attività artigianali di servizio alle persone (barbiere, parrucchiere, estetista, etc.) Attività artigianali di servizio (lavanderie, tintorie, restauro, assemblaggio, etc.); Depositi.

Sono escluse le attività produttive rumorose ed inquinanti.

- Servizi: scuole dell'obbligo (materne, elementari e medie, circoli didattici etc.); Scuole superiori, Sale conferenze, centro congressi, Chiese, Servizi parrocchiali, biblioteche, archivi, etc.;
- Verde pubblico: Spazi verdi, giardini storici, spazi aperti attrezzati, etc.;
- Parcheggi.



Le Norme individuano, altresì, il tipo di pavimentazione degli spazi pubblici (basolato di pietra di Comiso o di Modica calcarea dura, basolato di pietra lavica o acciottolato)

L'articolo 22 "Categorie edilizie. Generalità" individua le seguenti categorie di costruito esistente:

- Monumenti (M): Edifici vincolati con Decreto;
- Edificato di rilevante interesse architettonico (ERI);
- Edificato diffuso (ED);
- Prospetto a strada (PS) – fronti da conservare;
- Partizioni interne (PI);
- Rudere (R).

L'art. 23 Monumenti (M) delle NTA nell'elencare 11 Beni architettonici (Chiese e Palazzi, ubicazione, estremi del vincolo e riferimento normativo) indica per detta categoria di edifici, esclusivamente quali interventi ammissibili la Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Straordinaria, il Restauro e Risanamento Conservativo e la Riqualificazione Edilizia dell'edificio.

L'art. 24 "Edifici di rilevante interesse architettonico (ERI) rimanda agli edifici e complessi architettonici immobiliari pubblici e privati vincolati ex D.lgs 42/2004 del Codice dei Beni Culturali ed evidenziati nella Tav. 9 "Planimetria generale con i vincoli di Piano" per i quali sono ammessi interventi di Manutenzione Ordinaria, la Manutenzione Straordinaria, il Restauro e Risanamento Conservativo e la Riqualificazione Edilizia dell'edificio.

L'art. 25 "Edificato diffuso" delle NTA definisce tale l'intero costruito urbano che, a sua volta, viene diviso in:

- 1) Edilizia di base (anteriore al 1950); 2) Palazzina; 3) Edilizia residenziale moderna.

Vengono, quindi, descritte le caratteristiche costruttive d'identificazione, gli interventi ammissibili, le prescrizioni.

L'art. 26 "Rudere" definisce tale ogni unità edilizia non più in uso, inagibile e che presenta crolli anche parziali delle coperture. Gli interventi ammessi sono quelli di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione, Sopraelevazione e Riqualificazione Edilizia dell'edificio.

L'art. 27 "Prospetti su strada" – "Fronti da conservare" indica quali interventi quelli rivolti alla cura e conservazione dei prospetti attraverso l'obiettivo del mantenimento dei caratteri fisici esistenti.

L'art. 28 "Edifici abbandonati o in stato di rudere" prevede l'acquisizione, per ragioni di pubblica utilità, da parte dell'Amministrazione in caso di mancata manutenzione.

L'art. 29 "Verde privato esistente" prevede il loro mantenimento ove confermati nel Piano con divieto di pavimentazione, trasformazione in cortili, etc.

L'art. 30 "Prescrizioni generali sugli elementi costitutivi degli edifici M ed ERI" indica le prescrizioni da osservarsi relativamente alle strutture portanti, alle pavimentazioni, agli elementi di finitura, agli interventi sulle facciate, alle coperture a tetto e a terrazzo, alle canne fumarie, canali di gronda e pluviali, ai serramenti esterni ed interni, agli elementi in ferro, alle tubazioni del gas e alle tubazioni per impianti tecnologici.

L'art. 31 "Prescrizioni particolari per gli interventi di sopraelevazione" indica le prescrizioni da osservarsi relativamente alle nuove opere edilizie.

L'art. 32 "Prescrizioni particolari per gli interventi di ampliamento, accorpamento e divisione" indica le prescrizioni da osservarsi per detti interventi.

L'art. 33 del Titolo III Arredo urbano le NTA danno prescrizioni sugli elementi di arredo che devono essere realizzati salvaguardando le facciate degli edifici, etc.

In particolare devono essere salvaguardati le lapidi storiche, gli altari, le targhe, insegne pubblicitarie dei negozi, edicole votive, etc.

Viene vietata l'illuminazione con lampade sporgenti. Inoltre viene normato l'uso delle tende, gli spazi per le vetrine, la sistemazione delle insegne commerciali, delle targhe, le fioriere.

L'art. 34 "Parcheggi" indica la conferma nel P.P. delle aree a parcheggio esistenti.

L'art. 35 "Percorsi pedonali pubblici" conferma i percorsi esistenti sui quali insiste il vincolo assoluto di conservazione in posizione, struttura, forma e materiale delle pavimentazioni.

Al Titolo IV "Norme comuni – Documentazione" l'art. 36 indica le norme comuni per i nuovi interventi e ampliamenti a tutti i piani abitabili (terreni, rialzati, ammezzati, seminterrati, interrati, sottotetti).

L'art. 37 indica la "documentazione a corredo delle concessioni edilizie e/o permessi di costruire per interventi di manutenzione, ristrutturazione e sopraelevazione".

L'art. 38 indica le "modalità d'attuazione degli interventi", l'art. 39 indica il rispetto dei tempi previsti per "l'istruttoria preliminare dei progetti", l'art. 40 da "Indicazioni specifiche per l'arredo urbano" e gli art. 41 e 42 rispettivamente riguardano le "Sanzioni Amministrative" e le "Sanzioni Penali".

Infine le NTA riguardano: art. 43 "Disposizioni transitorie", art. 44 "Adeguamento delle costruzioni preesistenti", art. 45 "adeguamento dei progetti presentati e ancora privi di rilascio di autorizzazione" e l'art. 46 "Decadenza e previsioni di contrasto".

Considerato:

- Con Delibera del 19.01.1995 il Comune di Palazzolo Acreide conferito l'incarico della redazione del P.R.P. del centro storico e, con Delibera del 7.10.1996, ha dato ai Progettisti le direttive.

- Con sindacale assunta al n 16430 il 31.03.1999 e con foglio assunto al n 54853 del protocollo dell'ARTA in data 29.10.1999 il Comune di Palazzolo Acreide (SR) ha trasmesso atti ed elaborati inerenti il Piano Particolareggiato del Centro storico adottato con D.C.C. n 9 del 6.03.1998.

- Con assessoriale prot. n 5665 del 18.09.2000 è stato notificato al comune il voto CRU n 282 espresso nella seduta del 17.05.2000 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica ha, per le motivazioni nello stesso voto contenute, ritenuto che il Piano Particolareggiato del c.s. doveva essere rielaborato parzialmente tenendo conto delle prescrizioni e indicazioni nello stesso contenute.

- Il Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico di Palazzolo Acreide (Sr), oggi all'esame, interessa la zona A così come definita dallo strumento urbanistico vigente approvato con D.D.G. n 865/DRU del 10.08.2009.

- Il Piano Particolareggiato risulta redatto in conformità alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento agli artt. 20 e 55 della L.R. 27.12.1978, n. 71 nonché alle Circolari ARTA 7.06.1979 e 11.07.2000, n. 3 e alle disposizioni della L.R. 10.07.2015, n 13 "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici";

- Con foglio prot. n 7281 del 13.05.2015 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, esaminati i nuovi elaborati progettuali, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004 a condizione che fossero apportate modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli delle NTA.

- Con foglio prot. n 3320 del 20.03.2017 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha, infine, espresso parere favorevole in quanto sono state recepite le modifiche richieste con la citata nota prot. n 7281/2015;

- Con D.A. n 484/Gab del 9.11.2018 il Piano Particolareggiato del c.s. è stato escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e con le condizioni riportate nel parere allegato della CTS n 281 del 18.10.2018.

- Gli elaborati costitutivi il Piano Particolareggiato rispondono, in linea generale, a quelli previsti dalla citata circolare 3/2000 per quanto attiene al "...recupero per ambiti urbani ricadenti in zona A...";

- Il Piano è stato regolarmente pubblicato e, per come certificato, non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni nei termini di legge;

- Gli obiettivi del Piano sono rivolti al risanamento, recupero edilizio e salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici e alla rivitalizzazione economica e sociale del centro storico attraverso il recupero e il risanamento del tessuto residenziale con interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione, ripristino, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;

- Il Piano prevede, per le unità edilizie, la rimozione di elementi in contrasto (superfettazioni, materiali impropri, etc.);

- Gli interventi di demolizione interessano, in larga misura, ruderi edifici di recente costruzione privi di valenza storico-architettonico;

- L'attività edilizia sugli edifici residenziali tende al recupero e alla riqualificazione dell'esistente al fine di insediare 2000 abitanti;

- Riguardo alle attrezzature a servizio delle residenze, il Piano conferma le esistenti aree per parcheggio oltre a spazi ricreativi per attività socio-culturali all'aperto ed inoltre, all'art. 21 delle NTA disciplina le destinazioni d'uso ammissibili (residenziali, turistico-ricettivo, direzionale, produttivo etc.) escludendo le attività produttive rumorose ed inquinanti;

- Le Norme di Attuazione, sono condivisibili, in quanto definiscono in maniera completa e puntale gli interventi diretti all'immediata attuazione del Piano.

Tuttavia, questa U.O. 4.2/DRU reputa necessario, conformemente all'art. 4 della citata L.R. 13/2015 specificare per gli interventi riportati all'articolo 9 "Manutenzione ordinaria...", articolo 10 "Manutenzione straordinaria..." art. 11 "Restauro e risanamento conservativo", art. 12 "Ristrutturazione Edilizia" e art. 13 "Ristrutturazione edilizia parziale" delle NTA che "...è necessario acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza competente...".

Per tutto quanto sopra, questa Unità Operativa 4.2/DRU del Servizio 4/DRU ritiene assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti che si sono già pronunciati, l'approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Palazzolo Acreide, adottato con Delibera Consiliare n. 40 del 17.05.2010 con la prescrizione relativa all'inserimento agli artt. 9 "Manutenzione ordinaria...", articolo 10 "Manutenzione straordinaria..." art. 11 "Restauro e risanamento conservativo", art. 12 "Ristrutturazione Edilizia" e art. 13 "Ristrutturazione edilizia parziale" delle NTA che "...è necessario acquisire l'autorizzazione della Soprintendenza competente..." alle NTA sopra indicata.

Pertanto, si sottopone la presente proposta di parere al CRU per l'espressione della valutazione ex art.58 della L.R.71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.9 della L.R. 40/95."

VISTO il voto n.150 dell'11.09.2019, reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica che di seguito, parzialmente, si trascrive:

"...Omissis..."

"Sentiti i relatori che hanno illustrato il Piano e relazionato sui lavori di commissione del 10/9/2019 dai quali è emerso sostanzialmente che:

Il piano in esame è una rielaborazione del precedente già restituito a seguito voto CRU n. 282 del 17/5/2000. Dall'esame degli elaborati si rileva che il piano è stato rielaborato tenendo conto delle prescrizioni del suddetto voto e, successivamente, alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, prot. 7281 del 13/5/20015, che subordinava il parere di competenza all'adeguamento del piano



alle stesse.

La rielaborazione definitiva del piano in esame è stata sottoposta a nuovo esame della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa che, con prot. n. 3320 del 20/3/2017, ha espresso parere favorevole.

Dagli elaborati di piano emerge la volontà di salvaguardare e conservare il pregevole tessuto storico dell'abitato attraverso specifiche indicazioni, regole e divieti, che in linea generale, si condividono.

Considerato quanto sopra e che il piano in esame appare equilibrato nell'impostazione il Consiglio, nel corso del dibattito, ha ritenuto di condividere la proposta dei relatori e pertanto, in coerenza alla proposta di parere n. 4/U.O.4.2/S4/DRU del 27/5/2019, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che il Piano Particolareggiato del centro storico e relative NTA di Palazzolo Acreide (SR), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/4/2018 sia meritevole di approvazione."

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n. 150 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica nella seduta dell'11.09.2019;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 117 reso dal C.R.U. nella seduta del 11.09.2019 è approvato il Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Palazzolo Acreide adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 20.04.2018.

Art. 2 - Fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 20.04.2018 avente per oggetto "Adozione Piano Particolareggiato del Centro Storico"
 - 2) Proposta di Parere n. 4 del 27.05.2019 resa dal Servizio 4/U.O.S4.2;
 - 3) Parere n. 150 reso nella seduta dell'11.09.2019 dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
 - 4) Tav. 1: Densità di popolazione per macro aree in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 5) Tav. 2: Analisi comparata del Centro Storico tra stato attuale e rilievo del 1875 in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 6) Tav. 3: Planimetria generale con individuati gli edifici monumentali vincolati, gli edifici di pregio, gli spazi verdi in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 7) Tav. 4: Planimetrie dei parametri d'analisi al primo livello: destinazioni d'uso, piani utili condizioni di occupazione in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 8) Tav. 5: Stato di conservazione delle strutture e dei parametri in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 9) Tav. 6a: Planimetria generale delle strutture edilizie al piano terra – zona Est in scala 1:500 (gennaio 2014);
 - 10) Tav. 6b: Planimetria generale delle strutture edilizie al piano terra – zona Ovest in scala 1:500 (gennaio 2014);
 - 11) Tav. 7a: Individuazione delle sovrastrutture – zona Ovest in scala 1:500 (tavola datata dic. 2013);
 - 12) Tav. 7b: Individuazione delle sovrastrutture – zona Est in scala 1:500 (gennaio 2014);
 - 13) Tav. 8: Planimetria generale della viabilità in scala 1:2.000 (gennaio 2014);
 - 14) Tav. 9: Planimetria generale con i vincoli di Piano in scala 1:1.000 (gennaio 2017);
 - 15) Tav. 10: Esempi di riqualificazione edilizia residenziale moderna in scala varie (gennaio 2014);
 - 16) Tav. 11: Abaco delle pavimentazioni in scala 1:1.000 (gennaio 2014);
 - 17) Relazione (gennaio 2017);
 - 18) Norme Tecniche di Attuazione (gennaio 2017).
- Studio geologico (gennaio 2018):
- 19) Relazione illustrativa sottoscritta dal dott. Geol. G. Peluso e dott. Geol. P. Puglisi;
 - 20) Tav. 1: Carta delle indagini (indagini integrative B2a) in scala 1:2.000;
 - 21) Tav. 2: Carta geologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;
 - 22) Tav. 3: Carta geomorfologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;
 - 23) Tav. 4: Carta idrogeologica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;
 - 24) Tav. 5: Carta litotecnica (cartografia di analisi B2b) in scala 1:2.000;
 - 25) Tav. 6: Carta delle prescrizioni ed indicazioni esecutive (cartografia di sintesi B2c) in scala 1:2.000;

Indagini geognostiche (27.12.2002):

26) Relazione Tecnica Illustrativa.

Art. 3 - Il presente decreto dovrà essere, con gli atti ed elaborati di cui al superiore Art. 2) pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale;

Art. 4 - Il Comune di Palazzolo Acreide resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n 21 il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 18 settembre 2019.

SALERNO

(2019.38.2707)113

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 5 febbraio 2019 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile promosso da Castrovinci Dario c/Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), Consorzio ASI della provincia di Siracusa, in liquidazione e Assessorato regionale attività produttive della Sicilia.

(N. R.G. 459/2017)

(N. 154 Reg. ordinanze 2019)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA

Prima sezione civile

Settore lavoro e previdenza

Il Giudice, nella causa iscritta al n. 459/2017 R.G., promossa ex artt. 442 e ss. c.p.c. da:

Castrovinci Dario rappresentato e difeso Carmelo Romeo

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania

ricorrente

contro:

Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (I.R.S.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Massimiliano Marinelli

Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa, in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Massimiliano Marinelli

Assessorato regionale attività produttive della Sicilia in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

resistenti

sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DI RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

avente ad oggetto il comma 3, art. 13, della legge regionale n. 13 dell'11 giugno 2014, come modificata dall'art. 14 legge regionale 17 maggio 2016, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 117 Cost.;

PREMESSO IN FATTO

– che con ricorso depositato il 14 febbraio 2017, Castrovinci Dario - nel sollecitare la rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale del comma 3, art. 13, della legge regionale n. 13 dell'11 giugno 2014, come modificata dall'art. 14 legge regionale 17 maggio 2016, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 117 Cost. - deduce:

di essere dirigente di I fascia del ruolo del comparto Regione siciliana ed enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione siciliana, giusta deliberazione di inquadramento giuridico del C.D. del Consorzio per l'area di sviluppo industriale (Consorzio ASI) della Provincia di Siracusa n. 171 del 19 gennaio 2001; precisamente, di essere direttore generale di ruolo a seguito di concorso pubblico, nonché dirigente generale del Consorzio ASI in forza di contratto di durata settennale stipulato il 7 dicembre 2005; di essere stato utilizzato, dal 3 settembre 2012, ovvero dalla data di istituzione dell'I.R.S.A.P., quale dirigente di I fascia, per l'assolvimento di una molteplicità di incarichi ovvero: dirigente responsabile dell'Ufficio periferico di Siracusa; dirigente dell'Area affari giuridici; presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari; di essere stato nominato con il D.A. 8 settembre 2016 prot. n. 2512 commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione e con D.A. n. 1768 del 10 giugno 2016 commissario ad acta del medesimo consorzio; di essere transitato nel ruolo della pianta organica dell'I.R.S.A.P. ex art. 19, co. 10, legge regione siciliana n. 8/2012 e successiva determinazione della direzione generale n. 4 dell'11 gennaio 2017;

– che il ricorrente si duole della riduzione della retribuzione conseguita al passaggio alla pianta organica dell'I.R.S.A.P., a seguito di mobilità non volontaria ma quale conseguenza della scelta politica e organizzativa di centralizzazione, avendo egli subito - in applicazione del provvedimento del 29 luglio 2016 prot. n. 94457 (del quale chiede la disapplicazione) - l'imposizione di un tetto massimo di € 100.000,00 annui lordi con effetto retroattivo dal 23 giugno 2016 e quindi incidente su sui trattamenti già maturati e corrisposti, con conseguente decurtazione stipendiale annua di € 44.000,00 pari al differenziale aritmetico tra il trattamento annuo in godimento (€ 144.000,00) e il nuovo tetto retributivo (€ 100.000,00);

– che l'adozione del provvedimento impugnato (I.R.S.A.P., 29 luglio 2016 prot. 94457) è avvenuta in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 2017, n. 8, che ha modificato l'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, alla quale il ricorrente muove censure di legittimità costituzionale che ritiene non “manifestamente infondate”;

– che il convenuto I.R.S.A.P., dopo aver contestato la propria legittimazione passiva in favore di gestioni separate costituite presso lo stesso Istituto fino al completamento della liquidazione del Consorzi ASI e all'approvazione della pianta organica del personale transitato, ha confermato di avere adottato il provvedimento impugnato dovendo dare applicazione all'art. 14 della legge regionale 17 maggio 2017, n. 8;

– che analoghe difese sulla doverosità dell'adeguamento del trattamento retributivo in applicazione della legge regionale ha speso il convenuto Consorzio ASI in liquidazione, mentre l'Assessorato regionale attività produttive della Regione siciliana, ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva in mancanza della qualità di datore di lavoro del ricorrente;

– che tutti e tre i convenuti hanno contestato la fondatezza delle censure di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente avverso la disposizione normativa regionale;

OSSERVA

L'art. 14 della legge della regione siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 prevede:

“All'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da “e degli enti” fino a “sanitario” sono sostituite dalle parole “e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi.”;

b) al comma 3 bis le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 2 e 3”.

2. Il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 è soppresso”.

Per quel che qui rileva, l'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 ai commi 2 e 3 prima della modifica prevedeva:

“2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario.”.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente appaiono rilevanti nel presente giudizio in quanto la disposizione della legge regionale censurata costituisce la previsione normativa, in applicazione della quale l'I.R.S.A.P. ha emesso il provvedimento impugnato, con il quale ha ridotto lo stipendio annuo già in godimento del ricorrente, con applicazione retroattiva e conseguenti trattenute sulle competenze mensili del Castrovinc.

È lo stesso I.R.S.A.P. che, all'atto della costituzione in giudizio, sottolinea la doverosità del provvedimento adottato (prot. n. 94457 del 29 luglio 2016), dichiarando di non potersi sottrarre all'obbligo di dare applicazione alla legge regionale impositiva del tetto massimo di € 100.000,00 lordi annui per il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

La rilevanza della questione deriva dalla considerazione che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 14 della legge della Regione siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 determinerebbe l'illegittimità delle trattenute operate dall'I.R.S.A.P. in applicazione della norma stessa, delle

quali il ricorrente chiede la restituzione previa disapplicazione del provvedimento del 29 luglio 2016.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 legge regionale n. 8/2016 sollevate in relazione agli artt. 3, 36 e 117 Cost. non appaiono poi manifestamente infondate.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la novella normativa, modificando l'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 comma 3 individua due trattamenti economici differenziati, distinguendo la posizione del personale e dei dirigenti dipendenti direttamente dalla Regione Sicilia e dagli enti del settore sanitario, da un lato, dalla posizione dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione: per i primi, il fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio è perseguito mediante la previsione del tetto massimo di € 160.000,00 annui per i trattamenti onnicomprensivi in godimento, per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre 2016, prorogato per il triennio 2017-2019 con l'art. 1 co. 3 legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2016), mentre per i dipendenti degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, anche di qualifica dirigenziale, al medesimo fine, il tetto massimo viene fissato in misura decisamente inferiore, ovvero in 100.000 euro annui lordi e senza alcuna previsione di temporaneità.

Non si ravvisa alcuna ragione giustificatrice per il trattamento peggiore riservato, solo a seguito della novella, dalla legge regionale nei confronti dei dipendenti degli enti regionali rispetto ai dipendenti della Regione Sicilia e del comparto sanitario, non essendo allegate nemmeno dalle difese delle parti resistenti le differenze sostanziali per le quali non possano ritenersi analoghe le posizioni dei dirigenti regionali e degli enti sanitari e quelle dei dirigenti degli altri enti regionali.

La previsione legislativa appare pertanto contrastare sia con il principio di parità di trattamento e divieto di discriminazione delle persone poste in situazioni equiparabili tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia con l'art. 3 della Costituzione, essendo previsto un trattamento differenziato e discriminante - con uno scarto di ben € 60.000,00 nel trattamento economico riservato ai lavoratori regionali sul solo presupposto formale della qualificazione dell'ente datore di lavoro, regione e ente regionale del settore sanitario o altro ente regionale partecipato o vigilato dalla regione - in assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole, per persone poste in situazioni sostanzialmente equiparabili e al medesimo scopo di perseguire obiettivi di *spending review*.

In definitiva la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, che introduce un trattamento economico maggiormente penalizzante per la specifica posizione dei dipendenti degli enti regionali rispetto a quella più favorevole destinata dalla prima parte della disposizione ai dipendenti della regione, al medesimo scopo di salvaguardare i bilanci e contenere la spesa pubblica, appare ingiustificata e contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che impone identità di trattamento per le situazioni sostanzialmente omogenee.

Non appare poi manifestamente infondata nemmeno la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 36 della Costituzione, ai principi di proporzionalità della retribuzione e a quello di irriducibilità del trattamento economico a parità di qualità e quantità di lavoro prestato e in ipotesi di mobilità non volontaria.

Nel prevedere l'applicazione del tetto massimo di € 100.000,00 anche ai trattamenti già in godimento, la legge autorizza - e nel caso in esame ha imposto al datore di lavoro, come si evince dalle difese delle parti resistenti - la modificazione *in peius* del trattamento retributivo già in godimento al dirigente regionale, senza che ciò sia legato a una riduzione della quantità e soprattutto, trattandosi di dipendente pubblico con qualifica di dirigente, della qualità del servizio richiesto e quindi senza alcuna previsione di proporzionalità in relazione alla prestazione resa. Ritenendo che l'art. 36 Cost. ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori compresi i dipendenti pubblici e compresi i dirigenti e ritenendo che l'art. 2103, quinto comma, c.c., si estende anche ai lavoratori pubblici per tutti gli aspetti non espressamente regolati nell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, va rilevato che l'imposizione del trattamento retributivo deteriore rispetto a quello in godimento nel caso in esame appare in contraddizione rispetto alla molteplicità di incarichi attribuiti al ricorrente nell'ambito dell'I.R.S.A.P., sommati agli incarichi di commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione e di commissario ad acta del medesimo consorzio, che, pur considerando il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici e al principio secondo il quale la retribuzione deve essere proporzionata alla prestazione di lavoro e la riduzione del trattamento economico si può giustificare in relazione alla riduzione della performance richiesta.

È noto a questo Giudice che la finalità di assicurare il controllo della spesa pubblica consente al legislatore di porre limiti al trattamento economico dei dipendenti pubblici e alla contrattazione collettiva, cui è rimessa la disciplina del trattamento economico (in questo contesto vanno considerate le disposizioni dettate dall'art. 48 del d.lgs. n. 165/2001 in tema, da un lato, di determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva e, dall'altro, di quantificazione della spesa derivante dai contratti). È altresì noto, che il diritto garantito dal primo comma dell'art. 36 Cost. debba essere temperato con l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, meritevole di adeguata considerazione in un contesto di progressivo deterioramento dell'equilibrio dei conti pubblici e che proprio in forza di tale temperamento la Corte costituzionale ha recentemente e in diverse occasioni adottato decisioni, nelle quali le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al principio di proporzionalità della retribuzione dei dipendenti pubblici non sono state ritenute fondate, in virtù dell'esigenza di garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, che riceve tutela costituzionale agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.; il fine di realizzare un contenimento della spesa pubblica in ragione della situazione economica e finanziaria, giustifica gli interventi legislativi che incidono sulla fisiologica dinamica delle retribuzioni. E tuttavia nel caso in esame l'effetto derivante dall'aver fissato un tetto massimo al trattamento reddituale annuale, senza alcun limite temporale, e senza previsione di assorbimento, non è solo quello di ridurre gli incrementi economici o di bloccare temporaneamente la progressione stipendiale, ma comportala riduzione del trattamento economico

goduto con recupero da parte del datore di lavoro delle somme già corrisposte, con conseguente sbilanciamento dei valori costituzionali coinvolti a favore dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica che appare superare il limite della ragionevolezza.

Infine non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità prospettata con riferimento all'art. 117 Cost.

Va infatti considerato che il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati è disciplinato in generale dall'art. 45, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone al comma 1 che «il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater e all'articolo 47- bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi».

Tale disposizione è generalmente considerata come espressiva dell'attribuzione alla contrattazione collettiva di una competenza esclusiva in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici vincolante anche per la legislazione regionale, come ritenuto dalle sentenze di codesta eccellentissima Corte proprio con riguardo alla legislazione regionale siciliana (C. cost., 14 giugno 2007, n. 189; C. cost., 5 luglio 2006, n. 308), sul presupposto che le norme del decreto legislativo n. 165/01 «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti» (art. 1 co. 3 d.lgs. n. 165/01).

L'art. 14 legge regionale n. 8/2016, nel fissare il limite massimo al trattamento retributivo dei dipendenti regionali, sottrae alla contrattazione collettiva la materia di sua esclusiva competenza e si pone conseguentemente in contrasto con il principio fondamentale secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro «privatizzato» deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.

Tale principio si impone non solo alle regioni a statuto ordinario, ma anche a quelle a statuto speciale, come affermato nelle sentenze di illegittimità costituzionale sopra richiamate proprio con riguardo alla legislazione della regione Sicilia, essendo i principi fissati dalla legge statale in materia, tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e n. 106 del 2005; n. 282 del 2004).

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,

– dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale del comma 3, art. 13, legge regionale n. 13 11 giugno 2014, come modificato dall'art. 14, legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, nella parte in cui prevede che «Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari dei contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000,00 € annui lordi».

– Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della Cancelleria, cui manda altresì di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

- Sospende il presente giudizio.
- Si comunichi alle parti costituite.

Siracusa, 5 febbraio 2019.

Il Giudice del lavoro: Urso

(2019.40.2829)044

Ordinanza del 17 aprile 2019 del Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Sila S.p.A. c/Assessorato dell'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento del personale dei servizi generali di quiescenza e Presidenza della Regione siciliana - Gruppo IV Demanio patrimonio immobiliare e locazioni.

(Proc. n. 5987/2016 R.G.A.C.)

(N. 168 Reg. ordinanze 2019)

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

TRIBUNALE DI CATANIA V sezione civile

Ordinanza di rimessione
degli atti alla Corte Costituzionale
ex artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

Il giudice, dott. Giuseppe Artino Innaria
ha emesso la seguente

ORDINANZA

La decisione della causa deve essere preceduta dalla soluzione di questione di legittimità costituzionale.

In particolare, Sila S.p.A., ricorrente nel presente giudizio, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013.

La ricorrente ritiene che la Regione siciliana non ha poteri di incidere o legiferare nella materia "ordinamento civile" di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. l) Cost. (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), e, quindi, con sconfinamento delle competenze, riservate solo alla legislazione dello Stato italiano, non rilevando la circostanza che la suddetta aspettativa è limitata ad un ambito regionale. La norma regionale, a tempo indeterminato, riduce unilateralmente la misura del canone contrattuale di locazione, prevedendo espressamente l'inserimento automatico di tale riduzione nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, sovrapponendosi, quindi, alla previsione contrattuale ed al principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo. Siffatta disposizione regionale, incidendo d'imperio su contenuti contrattuali (ove i contraenti si ponevano e si pongono su posizioni paritetiche) e variandone le condizioni economiche, avrebbe disposto arbitrariamente in tema di "ordinamento civile" su cui la Regione

siciliana (e le altre) non ha poteri di incidere o legiferare stante, al riguardo, la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. L'illegittimità costituzionale di tale disposizione della Regione siciliana regionale sarebbe confermata da decisioni della Corte Cost. (C. Cost. n. 269/2014, n. 61 del 2014, n. 114 del 2011, nn. 77, 187 del 2013, n. 114 del 2011, n. 443 del 2013, n. 289 del 2008, n. 447 del 2006; ord. n. 342 del 2009), nonché da altre, ancora tutte nel senso che le disposizioni regionali, che vanno ad incidere sulla materia del diritto civile e si vanno ad inserire in un ambito di competenza, in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale: C. Cost. n. 141/2014, n. 17/2014, n. 159/2013 (quest'ultima pronunziò l'illegittimità di legge regionale intesa a disciplinare atti a contenuto negoziale e, dunque, espressione dell'autonomia privata) in violazione, quindi, dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che pone alla legislazione regionale il limite del "diritto privato", C. Cost. n. 131/2013 (secondo cui l'ordinamento civile - che si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati - identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione).

La legge regionale in questione, sotto altro verso, sarebbe pur sempre incostituzionale, in quanto non contenente principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma una misura puntuale e dettagliata, quale la riduzione dei canoni di locazione passiva. In secondo luogo, la prevista riduzione della spesa regionale avrebbe carattere permanente (permanenza a tempo indeterminato questa, ritenuta illegittima da Corte Costituzionale n. 79 del 2014 e n. 193 del 2012), mentre le disposizioni restrittive della spesa, da chiunque e comunque fissate, dovrebbero operare per un periodo di tempo definito, in quanto necessarie a fronteggiare una situazione contingente, mentre le disposizioni dettate dall'art. 27 legge regionale n. 9/2013 producono effetto, viceversa, per un arco temporale indefinito, in quanto dipendente dalla variabile durata dei contratti e degli utilizzi ai quali esse si applicano (e, nel caso dei contratti scaduti o rinnovati, anche dalla diversa data di scadenza o rinnovo di questi). La mancanza di precisi limiti temporali di efficacia sarebbe, poi, ancora più evidente, nella prevista misura di riduzione automatica del canone, stante la sua applicazione ai contratti «di nuova stipulazione», sicché opera su tutti i futuri contratti stipulati ex novo dalle Regioni, dopo l'entrata in vigore della citata normativa. La norma in questione si tradurrebbe in una misura di contenimento della sola spesa regionale, priva, peraltro, degli indispensabili elementi di razionalità, che dovrebbero informare tale funzione, di efficacia e di sostenibilità ed in mancanza di coordinamento riguardo la finanza pubblica, anch'essa sottratta alla competenza regionale, in quanto le relative finalità si perseguono attraverso l'esercizio associato delle funzioni con lo Stato nel rispetto (disatteso) della normativa di principio nella materia (di competenza concorrente) del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.); e da tanto discende la ulteriore illegittimità costituzionale della disposizione regionale in questione. Né sarebbe possibile desumere dalle caratteristiche dello stesso art. 27 legge regionale n. 9/2013, né sarebbe diversamente fissato, un termine finale che consenta di

assicurare la natura transitoria delle misure previste e, allo stesso tempo, di non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica (sentenze C. Cost. n. 79 del 2014 e n. 193 del 2012).

Conferma dell'incostituzionalità della citata legge regionale si trarrebbe anche dalla illegittimità della corrispondente successiva normativa nazionale (art. 24, comma 4, lett. b), d.l. n. 66/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 89/2014), normativa dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 64/2016, nella parte in cui non prevede la durata temporanea delle misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3, d.l. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, la temporaneità delle misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative (tra cui la riduzione del 15% dei canoni passivi per la P.A.).

Sulla base dei principi tratti dalle decisioni della Corte costituzionale innanzi indicate, Sila S.p.A. sostiene l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 legge regionale n. 9/2013, la cui questione si chiede che venga sollevata dal giudicante, qualora questi ritenesse i contratti di locazione ancora validamente in essere.

A suffragio delle proprie argomentazioni, parte ricorrente ha allegato parere *pro veritate*, redatto dal prof. avv. Felice Giuffrè.

La questione, come sopra prospettata, assume rilevanza ai fini della definizione della causa.

Invero, vengono pretesi canoni di locazione per periodi successivi all'entrata in vigore dell'art. 27 legge regionale n. 9 del 2013 ed antecedenti all'efficacia (1 luglio 2014) dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012, modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 24, comma 4, lettera a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89). Peraltro, giova evidenziare che i contratti di locazione prevedono la rinnovazione tacita alla scadenza di sei anni, di guisa che essi si sono rinnovati una volta spirato il primo termine, in assenza di tempestiva disdetta del locatore, e non è documentalmente dimostrato il recesso espressamente manifestato, postumo alla vigenza dell'art. 27, legge regionale n. 9/2013.

Oltre ad essere rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 legge regionale n. 9/2013 appare non manifestamente infondata, per le plausibili ragioni evidenziate da Sila S.p.A. e nel parere del prof. avv. Felice Giuffrè.

In specie, il comma 3 della norma censurata ("La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore") sembra contrastare con l'art. 17, comma II, lett. I), Costituzione, laddove interferisce nell'ordinamento civile, che è di competenza esclusiva dello Stato, poiché, mediante il richiamo all'art. 1339 c.c., dispone l'inserimento automatico della clausola di riduzione del canone di locazione nei contratti di locazione in corso. Vero è che l'articolo 1339 c.c. fa riferimento a clausole o prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, non-

dimeno occorre verificare se quest'ultima possa essere anche una legge regionale. In proposito, ad avviso di questo decidente, l'articolo 1339 c.c. va letto congiuntamente all'articolo 117, comma II, lett. I), Costituzione, soprattutto considerando la *ratio* sottesa all'attribuzione di competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile, rintracciata nell'esigenza di garantire il principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzioni territoriali (articoli 3 e 120, comma primo, Costituzione). Ne deriva che la Regione, ancorché legiferi in materie di sua competenza esclusiva, non può regolamentare profili, che incidono sui rapporti di tipo privatistico. Ciò vale anche per la Regione Sicilia, il cui Statuto, all'art. 14, comma primo, stabilisce che la funzione legislativa si esercita "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato", tenuto conto dello speciale valore annesso alla materia dell'ordinamento civile, strettamente collegato al principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 Costituzione, presidio anche dell'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 5 Costituzione).

Né appare trascurabile la prospettata censura circa la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3, 97 e 117, comma 2. Cost., in relazione alla proporzionalità tra misura adottata e situazione contingente da affrontare. Invero, l'articolo 27 della legge regionale numero 9 del 2013 potrebbe aver avuto la sua ragion d'essere nella volontà di armonizzare la contabilità e la finanza regionali alle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge numero 95 del 2012. Per tale ragione, potrebbe valere anche per la prima norma in esame lo stesso vizio ravvisato per la seconda dalla sentenza numero 64 del 2016 della Corte Costituzionale, sotto il profilo della restrizione dell'autonomia finanziaria delle Regioni nell'esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e dell'assenza di un limite temporale della misura.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge n. 9/2013 della Regione Sicilia in relazione all'art. 117, comma II, lett. I), della Costituzione e agli artt. 3, 97 e 117, comma 2, della Costituzione.

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Sicilia, nonché comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Il giudice: dott. Giuseppe Artino Innaria.

(2019.39.2792)044

PRESIDENZA

Bando per l'assegnazione ai comuni del Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.

1) Amministrazione titolare della procedura

Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana.

2) Oggetto

Il presente Bando è relativo all'ammissione al Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico di cui nell'art. 40

della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, finalizzato all'assunzione di figure professionali, inquadrare anche con contratti a termine, previa selezione pubblica con le seguenti lauree magistrali o quinquennali:

- a. scienze geologiche
- b. ingegneria per l'ambiente e il territorio

con comprovata esperienza nell'utilizzo dei sistemi GIS (Sistema informativo geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile, maturata nell'ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e ambientale.

3) Risorse disponibili

Le risorse destinate alla presente procedura sono quelle inserite nella legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, con dotazione finanziaria di 100 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, comunque, quelle che saranno eventualmente attribuite per tale scopo.

4) Soggetti ammessi

a) Possono accedere al presente bando di ammissione al Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico i comuni della Regione siciliana che, concordemente a quanto indicato nell'art.40 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, siano dotati di Piano di emergenza comunale (PEC) e non abbiano nel loro organico professionalità idonee alle attività di aggiornamento e revisione periodica del Piano di emergenza comunale e della Cartografia Piano di assetto idrogeologico.

b) Possono, altresì, presentare istanza anche i comuni, purché contigui, che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata alla gestione associata dell'emergenza (es. piani intercomunali di protezione civile).

5) Importo del finanziamento

L'importo massimo erogato sarà pari alla retribuzione annua di un D1 di cui al profilo del contratto CCNL comparto Enti locali.

I comuni potranno incrementare con propri fondi l'avvalimento di ulteriori figure professionali.

6) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

1) I comuni interessati al presente avviso dovranno trasmettere, a pena di esclusione, manifestazione d'interesse inviando la domanda di adesione redatta secondo il modello appositamente predisposto all'indirizzo p.e.c.:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2) Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

3) È ammessa, entro la medesima scadenza, la consegna a mano, ovvero via posta ordinaria, o per il tramite di corriere espresso al seguente indirizzo: Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione siciliana, via Abela, 5 - 90141 Palermo.

4) I modelli di domanda da utilizzare e le banche dati relative al presente bando sono pubblicati nel portale istituzionale del DRPC Sicilia all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS_trutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Protezione Civile.

7) Criteri di valutazione

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione nominata con provvedimento del dirigente generale del DRPC Sicilia, attribuendo i punteggi con i seguenti criteri:

1) nF_{PAI} = numero di punti geomorfologico (R3+R4) P.A.I. nel territorio comunale

2) nI_{PAI} = numero di punti a rischio idraulico (R3+R4) P.A.I. nel territorio comunale

3) nF_{DRPC} = numero punti a rischio (n Molto Elevato + n Elevato) Banca dati Frane DRPC Sicilia nel territorio comunale

4) nI_{DRPC} = numero punti a rischio (n Molto Elevato + n Elevato) Banca dati Idro DRPC Sicilia nel territorio comunale per cui il punteggio sarà

$$P = (nF_{PAI} + nI_{PAI}) \times 0,6 + (nF_{DRPC} + nI_{DRPC}) \times 0,4$$

se il territorio del comune è stato oggetto di ordinanze ministeriali, negli ultimi venti anni, sarà attribuita una maggiorazione del 10% su punteggio precedentemente raggiunto

$$P_F = P + 10\%P$$

8) Approvazione graduatoria e comunicazione

La Commissione provvederà alla redazione della graduatoria dei Comuni che hanno aderito al presente bando secondo i criteri di

valutazione indicati all'art.7 del presente bando entro 30 gg. dalla data del provvedimento di nomina.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del DRPC Sicilia.

9) Concessione del finanziamento

Il comune assegnatario del finanziamento indirà le procedure pubbliche di selezione per l'individuazione del professionista da incaricare entro gg. 30 dalla pubblicazione della graduatoria. All'esito di tale procedura, che dovrà essere completata entro gg. 60 dalla pubblicazione della graduatoria, ne farà comunicazione al DRPC Sicilia che attiverà il procedimento di trasferimento delle risorse.

(2019.41.2884)022

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" - Modifica delle disposizioni attuative.

Si comunica che le disposizioni attuative dell'operazione 4.4.d sono state così modificate:

- l'art. 5.2 Requisiti di accesso minimi e
- l'art. 14 Massimali e limiti di spesa

sono stati integralmente sostituiti dall'allegato prot. n. 40519 dell'8 agosto 2019 approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1728 dell'8 agosto 2019.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014-2020 http://www.psr Sicilia.it/_sezione News-.

(2019.40.2869)003

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 4 - sottomisura 4.4 - operazione 4.4.d "Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale" - Sostituzione dell'art. 5 del bando pubblico 2019.

Si comunica che l'art. 5 Criteri di selezione del bando pubblico 2019, allegato prot. n. 21017 del 7 maggio 2019 approvato con D.D.G. n. 840 del 7 maggio 2019, è stato integralmente sostituito dall'Allegato prot. n. 40524 dell'8 agosto 2019 approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1729 dell'8 agosto 2019.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato nel sito PSR Sicilia 2014-2020 http://www.psr Sicilia.it/_sezione News-.

(2019.40.2868)003

PO FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 - Secondo periodo - Approvazione degli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e inammissibili relativi all'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani.

Con decreto n. 545Pesca del 3 ottobre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati approvati gli elenchi relativi all'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità)", secondo periodo.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS_trutturaRegionale/PIR_Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_Dip Pesca/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_79942_1.2249271981/PIR_Anno2019/PIR_Ottobre decade1.

(2019.40.2875)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01 - "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" - sportello in esecuzione - Provvedimenti concernenti concessione di contributi a fondo perduto ad alcune imprese.

Con decreto n. 2105 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2019, n. 218, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 351.827,26 all'impresa Linares Giuseppe, con sede a Marsala (TP), nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2207 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2019, n. 391, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 236.899,18 all'impresa 2Effe s.r.l.s., con sede a Capo D'Orlando (ME), nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2210 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2019, n. 392, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 196.560,00 all'impresa Saporita Marco, con sede a Milazzo (ME), nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2211 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2019, n. 393, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 199.151,20 all'impresa Lombardo Giuseppe, con sede a Marsala (TP), nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2318 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 413, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 446.951,53 all'impresa Akragas, con sede ad Agrigento, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2321 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 408, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 518.500,00 all'impresa Florem s.r.l., con sede a Catania, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

Con decreto n. 2322 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 410, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 340.306,93 all'impresa IHera s.r.l.s., con sede a Agrigento, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01.

(2019.40.2864)129

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Siracusa.

Con decreto n. 2766/10.S del 12 settembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/*septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede legale	Cod. Fiscale
3 T Costruzioni	Giarre	4744880875

(2019.38.2671)042

Con decreti dal n. 2767/10.S. al n. 2772/10.S del 12 settembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività pro-

duktive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/*septiesdecies* del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	D.D.G. N.	del	Art.
La Villetta	Adrano	02546780871	2767/10.S	12/9/19	2545
Microbios	Giarre	04111800878	2768/10.S	12/9/19	2545
Az. Forniture Alberghiere	Catania	05011640876	2769/10.S	12/9/19	2545
Cedrus	Leonforte	00506010867	2770/10.S	12/9/19	2545
Prometeo	Gela	01942180850	2771/10.S	12/9/19	2545
Meda	Gela	01946840855	2772/10.S	12/9/19	2545

(2019.38.2670)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2811/10.S del 18 settembre 2019, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/*septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede legale	Cod. Fiscale
Protek	Messina	02731940835

(2019.38.2711)042

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 2814/10.S al n. 2815/10.S del 18 settembre 2019, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 223/*septiesdecies* delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	D.D.G. N.	del	Art.
Eurocitrus	Belpasso	04085180877	2814/10.S	18/9/19	223
Note Profumate	Siracusa	01528070897	2815/10.S	18/9/19	223

(2019.38.2710)042

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall'esame della documentazione agli atti dell'ufficio si rileva che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo scioglimento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa società la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, sussistendo i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile, si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito indicata:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Arched Group	Catania Corso Sicilia, 10	03742880879

(2019.38.2706)041

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Chiusura di un progetto nel comune di Mazzarino di cui all'Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto n. 877 del 25 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti al n. 564 del 5 agosto 2019, è stato dichiarato concluso il progetto n. 79 del comune di Mazzarino - codice CUP F57H10001580006 - a valere

dell'Avviso pubblico per la concessione alle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.

(2019.38.2672)131

Approvazione della Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi - PAC Misure anticicliche/Nuove Azioni - Efficientamento energetico (Start-Up Patto dei sindaci) - misura B.3.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 997 del 28 agosto 2019, registrato dalla Corte dei conti - Sezione controllo Regione siciliana - Ufficio II - controllo di legittimità in data 6 settembre 2019 n. 787, è stata approvata la Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi "PAC Misure anticicliche/Nuove Azioni - Efficientamento energetico (Start-Up Patto dei sindaci)" Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci - misura B.3.

(2019.39.2767)131

Modifica e rinnovo dell'ordinanza commissariale 1 febbraio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla società PAN.GE.A. s.r.l., con sede legale ed impianto in Carini.

Con decreto n. 1050 del 13 settembre 2019 del dirigente del servizio 8 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A." del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata e rinnovata, fino al 13 settembre 2029, l'ordinanza commissariale n. 72/2005, l'O.C. n. 292/2005 del 30 marzo 2005, il decreto n. 73/SRB del 22 aprile 2008, il decreto n. 34 del 17 marzo 2010, il decreto n. 246/2012 del 23 febbraio 2012 e il decreto n. 2074 del 13 dicembre 2016, intestati alla società PAN.GE.A. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Giuseppe Maria Abate, 6/8 Z.I., nel comune di Carini (PA).

(2019.38.2685)119

Modifica e rinnovo del decreto 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed impianto in Ragusa.

Con decreto n. 1051 del 13 settembre 2019 del dirigente del servizio 8 "Autorizzazioni" del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 389 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., di rinnovo fino al 16 settembre 2019 dell'O.C. n. 1199 del 16 settembre 2004 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed impianto in Ragusa, Zona Industriale - viale 11 n. 7, è stato modificato e rinnovato fino al 16 settembre 2029.

(2019.38.2725)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione al comune di Valderice per lo scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 1054 del 17 settembre 2019 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata al sindaco del comune di Valderice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel fiume Lenzi delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Crocci nel territorio del comune di Valderice e a servizio della rete fognaria di parte del centro abitato (zona sud-ovest) e delle frazioni di Crocci, Casalebianco, Chiesanuova e Crocevia dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nella sezione "Pubblicazione decreti art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n. 21."

(2019.38.2686)006

Con decreto n. 1055 del 17 settembre 2019 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata al sindaco del comune di Valderice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico nel canale Linciasella delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Misericordia nel territorio del comune di Valderice e a servizio della rete fognaria di parte del centro urbano dello stesso comune.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nella sezione "Pubblicazione decreti art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n. 21."

(2019.38.2687)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Parziale modifica del decreto 17 luglio 2019, relativo alla nomina della commissione esaminatrice per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di settembre-ottobre 2019 Messina - Sostituzione del presidente.

Con decreto n. 2794 dell'11 settembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato parzialmente modificato il D.D.G. n. 2240 del 17 luglio 2019 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembre-ottobre 2019 in Messina, che è così composta:

- presidente: ing. Venerando Lo Conti, dirigente servizio XXI - I.T.L. di Messina;
- membro esperto: ing. Salvatore Lizzio, dirigente tecnico A.S.P. di Catania;
- membro esperto: ing. Francesco Giacobbe, dir. dip. terr. INAIL (ex ISPEL) di Messina;
- segretario della commissione è stato nominato l'ispettore Giovanni Gallo funzionario servizio XXIII - Ispettorato territoriale del lavoro di Messina.

(2019.38.2661)091

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Enna.

Con decreto n. 2874 del 13 settembre 2019 del dirigente del servizio XI Centro per l'impiego di Enna del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, il signor Rocca Pietro Maria, nato a Villarosa (Enna) il 2 ottobre 1960 ed ivi residente in corso Garibaldi n. 284, Villarosa (Enna), è stato nominato componente del Comitato provinciale dell'INPS per la provincia di Enna, in sostituzione del dott. Mazzola Dario, nato a Palermo il 30 novembre 1979, dimissionario.

(2019.38.2662)091

PO FSE Sicilia 2014-2020 - Avviso n. 21/2018 per il finanziamento di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.1 - Approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ammesse e non ammesse ed impegno di spesa.

Con decreto n. 2980 del 19 settembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati approvati, nell'ambito dell'Avviso n. 21/2018 per il finanziamento di contributi all'occupazione per i disoccupati di lunga durata - Asse I "Occupazione" - Obiettivo specifico 8.5 - Azione 8.5.1 del PO FESR 2014/2020, gli elenchi definitivi delle istanze ammesse e non ammesse e l'impegno di spesa.

Il citato decreto è integralmente pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

(2019.40.2865)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione dell'iter procedurale, del finanziamento e del relativo impegno di una operazione a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 7.3.1 "Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale - Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1647/S2 del 3 luglio 2019, registrato dalla Ragioneria centrale al n. 1 del 12 luglio 2019, è stato approvato l'iter procedurale, il finanziamento e il relativo impegno dell'operazione a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 7.3.1. "Acquisto di nuovi treni da destinare alle tratte con maggiore domanda potenziale - Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa - Potenziamento ferroviario regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multi-modali con i principali nodi urbani, produttivi e logistici e la rete centrale, globale e locale" secondo il seguente quadro economico:

P.O. FESR 2014/2020 QUADRO ECONOMICO REGIONE SICILIANA CUP_G60C1800020006 CIG_8025212671 Per la fornitura di convogli EMU a media capacità in composizione A (4 casse) denominati "POP" (Trenitalia - cessione di contratto - rif. lotto 1 CIG 6353408623)						
A) FORNITURA CONVOGLI ELETTRICI (EMU)						
ANNO (mese di Giugno)	Numero di Convogli N	Costo unitario €	Costo Convogli €			COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA
2019	4	6.635.526	26.542.104			
2020	7	6.797.368	47.581.576			
2021	10	6.959.210	69.592.100			
	21	TOTALE A)	143.715.780			143.715.780
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 178 del Regolamento codice dei contratti 207/10)						
IVA 10 % di TOTALE TOTALE A)					14.371.578	
IMPREVISTI e arrotondamenti - fino al 5 % di TOTALE A)					7.185.353	
COMPITI ISPETTIVI E ATTIVITA' DI VIGILANZA					30.000	
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 - artt. 3 e 4 all. "B" D. P./R.S. n. 14/2018 - 80% di 0,10% di TOTALE A); solo il 28% per D. C. e 14% per collaboratori					48.289	
TOTALE B)					21.635.220	21.635.220
SOMMANO					€	165.351.000

Il suddetto decreto è integralmente pubblicato nei seguenti link:
- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Infoedocumenti/PIR_AMMINISTRAZIONEAPERTA/PIR_11Bandidigaraecontratti/PIR_Art37ContrattiperSingolaProcedura/PIR_Anno2019
- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_PO FESR/PIR_POFESR2019.

Lo stesso è inoltre pubblicato nel sito istituzionale www.euroinfo-sicilia.it.

(2019.40.2863)133

Finanziamento e assunzione di impegno per la realizzazione di un intervento della Città metropolitana di Messina di cui al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1908 del 31 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 5 settembre 2019, è stato finanziato ed impegnato l'intervento: "opere di sostegno, contenimento versante dal km 2+400 al km 2+800 ed al km 5+000 lungo la S.P. 25 Mandanici", della Città metropolitana di Messina a valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP B17H17002120002 - Codice operazione SI 1 22288 dell'importo di € 398.727,59.

(2019.38.2724)133

Modifica ed aggiornamento della modulistica per i procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di persone su strada ed alla contestuale iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN).

Con decreto n. 2160/S1 del 4 settembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sono stati modificati ed aggiornati i modelli denominati TP1, TP/A, 1.B, 1.C, var-imp, gest-idoprof, Idofin, onor, TP/canc, TP/sosp, TP/revsosp, già adottati con il D.D.G. n. 3192 del 15 dicembre 2016, per i procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di per-

sona su strada ed alla contestuale iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009, le cui competenze sono state attribuite ai Servizi provinciali della Motorizzazione Civile, secondo quanto previsto dal decreto presidenziale del 27 giugno 2019, n. 12.

(2019.38.2665)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nomina del commissario straordinario presso il Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo.

Con decreto n. 4947 del 19 settembre 2019 dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, è stato nominato commissario straordinario l'ing. Mario Medaglia presso il Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo.

(2019.38.2730)088

Nomina del commissario straordinario presso il Convitto regionale audiofonolese di Marsala.

Con decreto n. 4948 del 19 settembre 2019 dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, è stato nominato commissario straordinario il dott. Cesare Maddalena presso il Convitto regionale audiofonolese di Marsala (TP).

(2019.38.2729)088

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2019/2020.

Si comunica che il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 5461 del 3 ottobre 2019 di "approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia a.a. 2019/2020", approvato con D.D.G. n. 4298 dell'8 agosto 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2019, completo dell'allegato elenco, parte integrante:

- Allegato A "Proposte corsi di dottorato di ricerca ammissibili a finanziamento"
- Allegato B "Proposte corsi di dottorato di ricerca non finanziabili",

è stato pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale all'indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it>, nell'area del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2019.40.2871)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Revoca del decreto 15 maggio 2019, concernente sospensione dell'autorizzazione concessa alla ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., con sede in Palermo, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1811/19 del 13 settembre 2019, è stato revocato il D.D.S. n. 890 del 15 maggio 2019, con il quale è stata temporaneamente sospesa l'efficacia dei D.D.G. n. 1840/10 del 19 luglio 2020 e n. 1010/11 dell'1 giugno 2011 riguardanti l'autorizzazione concessa alla ditta RO.VA. Pharma Italia s.r.l., con sede legale e magazzino siti in via Lombardia n. 6/b a Palermo.

La direzione tecnica responsabile del magazzino è stata affidata al dr. Dario Pittore.

(2019.38.2653)028

Revoca dei decreti 13 agosto 2016 e 13 maggio 2019, relativi all'autorizzazione concessa alla ditta D.ssa Luisa Maria Angela Carbonaro, con sede legale e magazzino in Giarre.

Con decreto n. 1812 del 16 settembre 2019 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, sono stati revocati i decreti n. 1548 del 31 agosto 2016 e n. 862 del 13 maggio 2019 riguardanti l'autorizzazione concessa alla ditta "Dott.ssa Luisa Maria Angela Carbonaro", con sede legale in via Libertà n. 66 e magazzino sito in via Nicolò Tommaseo n. 207/B a Giarre (CT).

(2019.38.2658)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Chiusura di un'operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 - beneficiario C.N.R. IAS.

Con decreto n. 490 del 17 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti al n. 194 il 26 giugno 2019, è stata dichiarata conclusa l'operazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 beneficiario il C.N.R. IAS. dal titolo "Sistema informatico dell'Osservatorio della biodiversità della Sicilia", Caronte SL_1_10535 CUP: B12I13000080006.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.38.2717)135

Provvedimenti concernenti chiusura di interventi nei comuni di Tortorici e Favara in attuazione della linea d'intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007/2013.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della Struttura del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, beneficiario dell'intervento finanziato con D.D.G. n. 592 dell'8 novembre 2012 dal titolo "Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona Lembo-Pellizza", nel comune di Tortorici, cod. CUP J15D13000040001 - cod Caronte SL_1_11474, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 626 del 23 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale di questo Dipartimento il 7 agosto 2019, n. 1113 e alla Corte dei conti il 6 agosto 2019 n. 595, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell'intervento.

(2019.38.2688)135

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della Struttura del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, beneficiario dell'intervento finanziato con D.D.G. n. 251 del 30 maggio 2012 dal titolo "Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis", nel comune di Favara cod. CUP J25D12000050001 - cod Caronte SL_1_11411, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 578 dell'8 luglio 2019, registrato alla Ragioneria centrale di questo Dipartimento il 24 luglio 2019, n. 1001 e alla Corte dei conti il 31 luglio 2019 n. 457, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell'intervento.

(2019.38.2674)135

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Burgio - formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 336/Gab. del 10 settembre 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonio Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta presso il comune di Burgio (AG), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti comunali e/o sindacali relativi alla formazione del P.R.G., è stato confermato nell'incarico per mesi tre.

(2019.38.2664)114

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Trabia - disciplina di un'area.

Con decreto n. 337/Gab del 10 settembre 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 564/GAB del 20 dicembre 2018, già prorogato con D.D.A.A. n. 110/GAB del 20 marzo 2019 e n. 270/GAB del 21 giugno 2019, con il quale l'arch. Marcello Annaloro in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Trabia (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare il lotto di terreno di proprietà della ditta Valledlunga Giuseppina, titolare della ditta Manhattan Park, indentificato catastalmente al fg. di mappa 8, part.lle 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, ormai divenuto "Zona Bianca" per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio previsti dal vigente P.R.G.

(2019.38.2667)105

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Campobello di Mazara per l'adozione dello schema di massima della variante generale del piano regolatore generale.

Con decreto n. 338/Gab del 10 settembre 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, in servizio

presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Campobello di Mazara (TP), in sostituzione del consiglio comunale, previa verifica degli atti, per deliberare in ordine all'adozione dello schema di massima della variante generale del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15/1991.

(2019.38.2663)114

Sostituzione e integrazione della Commissione tecnica regionale di acustica.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 749 del 13 settembre 2019, ad integrazione del D.D.G. n. 344 del 20 maggio 2019, la Commissione tecnica regionale di acustica per l'adempimento dei compiti della Regione siciliana di cui al punto 3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 per la valutazione del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti di cui all'art. 22, c. 1, e 2 del decreto, nonché della conformità dei corsi abilitanti e dei corsi di aggiornamento alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'Allegato 2, parte B, dello stesso decreto, è stata modificata con sostituzione e integrazione di nuovi componenti.

(2019.38.2709)119

Varianti non sostanziali ad un progetto da realizzare nel comune di Licata proposte dalla Soc. Parco Eolico di Licata s.r.l.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 341/Gab del 16 settembre 2019, ha ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non sostanziali le varianti al progetto proposte dalla Soc. Parco Eolico di Licata s.r.l. relative all'impianto da realizzare nel comune di Licata (AG) in località "Monte Aratato e Monte Agrabona" della potenza complessiva di 31,5 MW autorizzato con D.R.S. n. 207/Gab del 10 luglio 2017.

Il D.A. n. 341/Gab del 16 settembre 2019 è pubblicato, per esteso, nella pagina web istituzionale dell'Assessorato, all'indirizzo telematico <http://pti.regione.sicilia.it>

(2019.38.2694)119

Concessione di un contributo e assunzione impegni a favore di operazioni ammesse nell'ambito del PO FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 52 del 13 settembre 2019 del dirigente generale, registrato dalla Corte dei conti al n. 893 del 20 settembre 2019 e dalla Ragioneria centrale del territorio e ambiente ai nn. 10 e 11 Cap. 842411 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, ha concesso il contributo finanziario e il relativo impegno a favore delle operazioni contrassegnate con ID 1 - ID 5, utilmente inserite in graduatoria definitiva delle operazioni ammesse (allegato A) di cui al D.D.G. n. 452 del 7 giugno 2019, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1, PO FESR Sicilia 2014-2020, "Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani di gestione della Rete natura", di cui all'avviso D.D.G. n. 558 del 3 luglio 2017.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfo.sicilia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.40.2878)135

Voltura e rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla ditta Intonaci Li Mandri S.p.A. a favore della ditta Intonaci Li Mandri s.r.l., con sede nel comune di Isola delle Femmine.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 763 del 18 settembre 2019, è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta "Intonaci Li Mandri s.r.l.", con sede legale ed impianto in via Delle Industrie s.n. nel comune di Isola delle Femmine (PA), il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.A. n. 100/17 del 26

febbraio 1993, rilasciata da questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, alla ditta "Intonaci Li Mandri S.p.A."

È stata concessa, altresì, la voltura della suddetta autorizzazione D.A. n. 100/17 del 26 febbraio 1993 alla ditta "Intonaci Li Mandri s.r.l.", con sede legale e stabilimento sito nel comune di Isola delle Femmine (PA) in via Delle Industrie s.n., per l'attività di produzione di intonaci premiscelati a secco.

(2019.38.2705)119

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6, Azione 6.6.1 - Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e non ammesse.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 653 del 26 luglio 2019 del dirigente generale, registrato dalla Corte dei conti al n. 624 del 9 agosto 2019, ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e quelle non ammesse nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo", di cui all'avviso D.D.G. n. 559 del 3 luglio 2017.

(2019.41.917)135

PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 6, Azione 6.6.1 - Integrazione del decreto n. 653 del 26 luglio 2019.

Si rende noto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 768 del 20 settembre 2019 del dirigente generale, registrato dalla Corte dei conti al n. 939 del 2 ottobre 2019 e dalla Ragioneria centrale del territorio e ambiente ai nn. dal 3 al 27 del cap. 842442 e per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, ha provveduto ad integrare, per la sola parte relativa all'assunzione dell'impegno contabile, il D.D.G. n. 653 del 26 luglio 2019 che ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e quelle non ammesse nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" ed ha provveduto ad assumere l'impegno delle necessarie somme sull'apposito capitolo di spesa di bilancio della Regione siciliana.

(2019.41.917)135

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell'associazione "Pro loco Messenion" Messina Centro, con sede nel comune di Messina, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2448 del 18 settembre 2019 del dirigente del servizio Turistico regionale n. 15 di Messina del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 5 del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'associazione "Pro loco Messenion" Messina Centro, con sede nel comune di Messina - cap 98121, via Francesco Crispi, n. 4/B.

(2019.38.2715)111

Revoca dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Canicattì, con sede nel comune di Canicattì.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2449/S7 del 18 settembre 2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'Associazione Pro loco Canicattì, avente sede nel comune di Canicattì (AG), in via Tancredi n. 4 - Cap 92024.

(2019.38.2720)111

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle Società sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche - stagione sportiva 2019.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2591 del 7 ottobre 2019, è stata approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle Società sportive iscritte al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche - stagione sportiva 2019 (legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, art. 8, comma 2).

Le Società interessate potranno consultare il testo del documento ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo.

(2019.41.2907)104

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate per la stagione 2019.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2592 del 7 ottobre 2019, è stata approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate per la

stagione 2019 (legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14).

Le Società interessate potranno consultare il testo del documento ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo.

(2019.41.2909)104

Approvazione della disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di "Serie A" e "Serie B" per la stagione sportiva 2018/2019.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2593 del 7 ottobre 2019, è stata approvata la disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati nazionali di "Serie A" e "Serie B" per la stagione sportiva 2018/2019 (legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21).

Le Società interessate potranno consultare il testo del documento ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo.

(2019.41.2908)104

STATUTI

**STATUTO DEL COMUNE
DI SANTO STEFANO QUSQUINA
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)**

Modifica ed integrazione

Lo statuto del comune di Santo Stefano Qusquina è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 22 ottobre 2004.

Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 7 maggio 2010 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 56 del 20 dicembre 2013.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 28 giugno 2019 lo statuto è stato modificato ed integrato come segue:

*"Art. 12 quater
Consulta delle donne*

1. Al fine di agevolare la partecipazione delle donne nella vita della comunità locale è istituita la Consulta delle

donne. Le modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di partecipazione di cui al presente articolo ed i rapporti con il consiglio comunale sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 62

Giunta

1. La giunta, organo di amministrazione attiva del comune, è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 4 assessori di cui uno investito della carica di vicesindaco.

2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella del consigliere comunale.

La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali."

(2019.38.2689)014



RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), nell'ambito del "Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)".

Nell'estratto del decreto n. 841 del 18 luglio 2019, pubblicato, contestualmente ad altri provvedimenti di analogo contenuto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 45 del 4 ottobre 2019, a pag. 34, l'indicazione del comune beneficiario "... Cassaro, con sede in via Don Minzoni, n. 17," deve correttamente leggersi: "... Cefalù, con sede in corso Ruggero, n. 139, ...".

(2019.41.2892)131

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione